Supplemento ordinario n. 9 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4371.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Nobel » Società generale di esplosivi e munizioni, per Azioni, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Nobel » Società Generale di Esplosivi e Munizioni, per Azioni, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Nobel »· Società di Esplosivi e Munizioni, per Azioni, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 4.03.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli **1 e 2.**

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Nobel » Società Generale di Esplosivi e Munizioni per Azioni con sede in Milano, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 937 (N. C.)					
Valle d'Argento	65	2 (p)	—	Uliveto	1ª	3	64	74	3.282,57
Id.	65	9	—	Seminativo	2ª	0	39	00	132,60
					Totali	4	03	74	3.415,17

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, sito in località "Valle d'Argento", confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 65), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Nord-Est e *Sud-Est*: con parte del limite ovest della particella 41 (foglio 65);

Sud: con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 10 (foglio 65); con parte del limite nord-est della particella 24 (foglio 65); con parte del limite sud della particella 2 (foglio 65), parzialmente inclusa nel presente accorpamento; con il limite nord della particella 4 (foglio 65) e con un breve tratto del limite est della particella 3 (foglio 65);

Ovest: con un tratto del limite est della particella 3 (foglio 65) e con la strada vicinale di Valle d'Argento.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.127.669,10 (un milionecentoventisettemilaseicentosessantanove e dieci cent.) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4372.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Manziana (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Manziana (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2545 e 5 settembre 1951, n. 2332 relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, numero 333;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manziana (provincia di Roma), per una superficie di ettari 7.29.90 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 81. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Manziana (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 550 (V. C.)							
Fontana dolce	I	872	—	Bosco ceduo	0	16	1,52
Id.	I	873	—	Pascolo	0	50	20,90
Id.	I	874	1	Seminativo vitato	2	40	109, 4
Id.	I	874	2	Id.	7	40	337,44
Sotto al Colosseo	I	888	—	Pascolo	5	10	139,53
Colosseo	I	889	—	Id.	1	67	69,80
Id.	I	890	—	Id.	2	62	109,52
Fontana dolce	I	1409	—	Id.	0	70	19,15
Colosseo	I	1411	—	Id.	0	52	21,74
Id.	I	1412	—	Id.	0	62	25,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 550 (*V.C.*)			
Palombara	I	1273	1	Prato	14	86	406,60
Id.	I	1273	2	Id.	20	00	342,00
Casa Fiora	I	1274	—	Casa	0	00	—
Id.	I	1275	-	Id.	0	03	—
Id.	I	1276	—	Bosco ceduo	2	41	38,46
Palombara	I	1471	—	Pascolo	14	00	239,40
				Totali	72	99	1.881,42

Pari ad Ha. 7.29.90

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2545 in data 9 settembre 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad ettari 7.29.90 e ad un reddito dominicale di L. 2.196,57 (duemilacentonovantasei e cent. 57).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Colosseo», confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località «Fontana Dolce», confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento in località «Casa Fiora», confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest* con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 697.600,40 (seicentonovantasettemilaseicento e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4373.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Bracciano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545 della Commissione Censuaria Centrale relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, numero 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 369.47.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra n vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Bracciano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1498 (*V. C.*)			
Ponte Nuovo	I	622	—	Vigna	2	18	173,96
Id.	I	623	—	Pascolo olivato	16	70	1.142,28
Id.	I	624	—	Seminativo	9	30	477,09
Sotto il Rosario	I	625	—	Vigna	2	20	175,56
Id.	I	627	—	Seminativo vitato	7	25	371,91
Id.	I	628	—	Id.	1	77	90,78
Id.	I	632	—	Vigna	2	22	177,16
Rio della Cisterna	I	701	—	Bosco ceduo	13	44	214,51
Id.	I	702	—	Prato	77	60	4.718,08
Strada Poggio	I	720	—	Id.	69	20	3.024,04
Id.	I	721(p)	—	Id.	83	50	3.648,95
Id.	I	722	—	Stalla e fienile	0	46	—
Id.	I	723	—	Casa diruta	0	24	—
Giardino	I	735	—	Bosco da taglio	2	76	115,37
Id.	I	737	—	Fienile	0	04	—
Id.	I	1813	—	Prato	7	36	447,49
Sotto il Rosario	I	1232	—	Seminativo	5	39	276,49
Sotto il Riposo	I	1233	—	Canneto	0	74	16,61
Id.	I	1235	—	Id.	0	57	12,77
Id.	I	1409	—	Vigna	0	95	75,81
Poggio	I	724(p)	—	Pascolo	20	79	213,31
Villa Gismondo	I	725	—	Bosco ceduo	14	80	382,43
Id.	I	726	—	Bosco da taglio	9	05	378,29
Id.	I	727	—	Bosco ceduo	11	25	290,70
Id.	I	728	—	Pascolo olivato	17	00	549,10
Id.	I	729	—	Bosco ceduo	1	05	16,76
Id.	I	1283(p)	—	Bosco da taglio	4	75	122,74
Tostino	II	520	—	Seminativo cesivo	6	70	45,83
Id.	II	522	—	Id.	18	00	123,12
Id.	II	524	—	Bosco da taglio	1	72	71,89
Id.	II	525	—	Id.	2	50	104,50
Id.	II	686	—	Bosco ceduo	2	60	24,70
Vigna Campana	II	473	—	Id.	22	60	214,70
Id.	II	469	—	Seminativo olivato	19	00	1 732,80
Id.	II	470	—	Id.	16	75	1 145,70
Id.	II	471	—	Casa e corte	0	24	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1498 (*V. C.*)			
Vigna Campana	II	472	1	Seminativo vitato	17	80	913,14
Id.	II	472	2	Id.	9	25	474,51
Id.	II	472	3	Id.	6	25	320,61
Vigna Orsini	II	474	—	Seminativo olivato	65	22	3.097,95
Id.	II	475	—	Prato	23	10	1.931,16
Id.	II	476	—	Seminativo	5	00	342,00
Id.	II	477	1	Pascolo olivato	62	55	4.278,42
Id.	II	477	2	Id.	12	00	570,00
Id.	II	478	—	Seminativo	5	50	112,86
Id.	II	479	—	Prato	1	60	97,28
Id.	II	480	—	Seminativo cesivo	53	90	368,67
Tostino	II	521	—	Seminativo	29	70	609,44
Id.	II	523	—	Id.	18	40	377,57
Id.	II	526	—	Prato	0	12	3,69
Id.	II	527	—	Id.	16	16	497,42
Id.	II	528	1	Seminativo	34	13	700,34
Id.	II	528	2	Id.	28	88	987,70
Id	II	555	—	Prato	28	10	1.708,48
Id.	II	556	—	Seminativo	10	60	217,51
Vigna Campana	II	670	—	Vigna	1	50	119,70
Id.	II	671	—	Seminativo vitato	86	98	6.114,69
Id.	II	672	—	Seminativo	6	25	128,25
Id.	II	673	—	Pascolo olivato	26	30	509,69
Id.	II	674	—	Seminativo	46	15	947,00
Id.	II	675	—	Vigna	1	35	107,73
Macchia della Fiora	II	481	3(p)	Bosco ceduo	81	50	1.300,74
Valtorina	III	13		Seminativo art. 106	4	65	31,81
Pisciarelli	III	21	—	Seminativo	4	30	88,24
Valtorina	III	378		Prato	8	35	275,46
Id.	III	18	—	Bosco da taglio	3	42	88,39
Id.	III	382	—	Bosco ceduo	10	85	103,05
Doganella	III	302	—	Id.	1	10	17,56
Torretta	III	134	—	Id.	2	00	31,92
Doganella	III	128	—	Id.	3	32	138,78
Valtorina	III	195	-	Bosco da taglio	0	56	14,21
Doganella	III	313	b	Seminativo	7	87	161,50
Dragonetta	III	4	3	Id.	5	45	111,83
Valtorina	III	14	—	Id.	5	19	106,51
Id.	III	15	—	Prato	4	95	216,30
Id.	III	19		Casa diruta	0	29	—
Id.	III	20	—	Prato	2	16	94,39
Doganella	III	113	—	Seminativo cesivo	4	19	28,65
Id.	III	114	—	Seminativo	30	54	313,35
Id.	III	115	—	Id.	23	97	819,77
Id.	III	116	—	Seminativo cesivo	6	10	41,72
Montebello	III	254	—	Seminativo	7	95	271,89
Doganella	III	322		Id.	3	85	79,00
Id.	III	323	—	Prato	14	60	610,28
Valtorina	III	372	—	Id.	109	49	3.370,11
Id.	III	376	—	Id.	11	57	356,14
Id.	III	380	—	Id.	8	01	246,54
Pisciarelli	III	16	—	Id.	12	23	376,43
Doganella	III	117	—	Id.	28	92	1.263,80
La Fienilessa	III	118	—	Fienile	0	05	—
Id.	III	119	—	Pascolo olivato	4	40	209,00
Id.	III	120	—	Prato	27	59	1.205,66
Doganella	III	121	—	Id.	30	30	1.324,11
Id.	III	123	—	Id.	3	98	122,51
Id.	III	124	—	Id.	13	10	403,22
La Torretta	III	135	—	Semintivo vitato	17	15	443,16
Doganella	III	136	—	Prato	24	80	763,35
Id.	III	137	—	Seminativo vitato	9	70	250,65
Id.	III	138	—	Prato	7	80	240,08
Valtorina	III	202	—	Seminativo vitato	2	46	63,57
Pianforte	III	343	—	Pascolo olivato	0	70	22,61
Id.	III	204	—	Seminativo vitato	1	57	80,52
Id.	III	208	1	Casa	0	04	—
Id.	III	340	—	Vigna	0	28	22,34
Id.	III	211	—	Id.	0	86	40,85
Id.	III	212	-	Seminativo	2	04	41,88
Id.	III	213	—	Id.	0	63	12,92
Id.	III	384	—	Id.	0	40	8,21
Id.	III	214	—	Id.	0	92	18,89
Id.	III	339	—	Id.	0	19	3,91

Segue: *Partita catastale n.* 1498 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Pianforte	III	216	—	Bosco ceduo	1	45	23,14
Id.	III	217	—	Prato	7	67	236,09
Id.	III	218	—	Seminativo	1	50	51,30
Id.	III	219	—	Seminativo vitato	3	20	121,60
Doganella	III	220	—	Pascolo olivato	3	92	126,62
Pisciarelli	III	221	—	Prato	1	54	67,30
Id.	III	331	—	Id.	21	13	923,36
Id.	III	222	—	Fienile	0	07	—
Id.	III	223	—	Seminativo	0	69	23,60
Id.	III	333	—	Seminativo vitato	4	89	250,84
Id.	III	226	—	Id.	0	76	38,99
Id.	III	228	—	Casa	0	05	—
Id.	III	229	1	Id.	0	02	—
Id.	III	229	2	Casa 1° piano	0	00	—
Id.	III	230	—	Casa	0	04	—
Id.	III	231	1	Id.	0	06	—
Id.	III	231	2	Id.	0	00	—
Id.	III	232	1	Id.	0	06	—
Id.	III	233	—	Casa diruta	0	05	—
Id.	III	234	—	Cantina	0	05	—
Id.	III	235	—	Seminativo vitato	1	10	41,80
Id.	III	335	—	Id.	0	36	13,68
Id.	III	236	—	Seminativo	0	37	12,65
Id.	III	237	—	Seminativo vitato	0	81	30,78
Id.	III	337	—	Id.	1	15	43,70
Id.	III	238	—	Casa	0	04	—
Doganella	III	239	—	Id.	0	04	—
Id.	III	240	1	Id.	0	04	—
Id.	III	240	2	Id.	0	00	—
Pisciarelli	III	224	—	Seminativo	1	00	20,52
Doganella	III	241	—	Casa diruta	0	05	—
Id.	III	242	1	Seminativo	3	02	61,98
Id.	III	242	2	Id.	2	22	75,92
Id.	III	246	—	Id.	7	22	148,16
Id.	III	247	—	Casa	0	28	—
Pisciarelli	III	249	—	Id.	0	13	—
Id.	III	251	—	Prato	0	91	39,75
Id.	III	325	—	Id.	0	09	3,91
Id.	III	252	—	Id.	1	85	80,83
Id.	III	327	—	Id.	1	33	58,10
Id.	III	329	—	Id.	16	77	732,83
Pianforte	III	299	—	Seminativo	0	47	16,07
Id.	III	300	—	Vigna	0	77	36,56
Doganella	III	301	—	Prato	4	05	124,64
Pisciarelli	III	303	—	Id.	5	87	256,50
Id.	III	311	—	Seminativo	0	28	5,74
Id.	III	312	—	Id.	0	02	0,42
Doganella	III	315	—	Prato	15	72	686,96
Id.	III	316	—	Id.	4	66	203,64
Id.	III	129	—	Id.	19	30	594,05
Torretta	III	130	—	Seminativo	3	65	74,90
Id.	III	131	—	Prato	17	40	535,57
Id.	III	132	—	Id.	11	90	366,28
Id.	III	133	—	Seminativo	2	80	57,46
Doganella	III	122	—	Prato	14	38	442,62
Id.	III	273	—	Id.	7	74	238,22
Id.	III	126	—	Pascolo	29	50	605,34
Valtorina	III	198	—	Id.	2	97	30,48
Id.	III	347	—	Id.	2	35	24,09
Id.	III	346	—	Id.	0	91	9,35
Pianforte	III	206	—	Id.	3	40	34,89
Id.	III	207	—	Casa	0	05	—
Id.	III	208	—	Id.	0	00	—
Id.	III	209	—	Pascolo	2	62	26,87
Id.	III	274	—	Id.	11	60	119,02
Id.	III	293	—	Id.	8	00	82,08
Id.	III	294	—	Pascolo	10	50	107,73
Valtorina	III	192	—	Seminativo	4	66	95,61
Id.	III	194	—	Seminativo vitato	5	00	190,00
Id.	III	200	—	Id.	5	94	225,72
Id.	III	349	—	Id.	0	13	4,94
Id.	III	201	—	Seminativo	3	92	134,06
Doganella	III	125	—	Pascolo	17	20	176,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1498 (*V. C.*)			
Valtorina	III	193	—	Casa	0	30	—
Porcareccia	IV	30	—	Seminativo	11	40	233,93
Id.	IV	31	—	Seminativo cesivo	33	90	231,88
Id.	IV	8	—	Bosco ceduo	25	80	411,77
Id.	IV	28	—	Id.	14	00	69,16
Id.	IV	29	—	Id.	12	80	63,23
Id.	IV	12 resto		Seminativo	23	79	488,19
Id.	IV	27 resto		Id.	5	02	103,02
Id.	IV	70	1	Prato	76	50	2.354,67
Id.	IV	70	2	Id.	84	50	2.600,91
Id.	IV	70	3	Id.	14	10	616,17
Dragonetta	III	1	—	Pascolo	87	11	1.787,48
Id.	III	4	2	Seminativo	5	65	115,94
Doganella	III	320	—	Pascolo	5	09	104,46
Id.	III	321	—	Seminativo	4	25	87,21
Ponte Vecchio	I	665	—	Id.	5	05	345,42
Id.	I	666	—	Vigna	2	17	247,38
Id.	I	667	—	Id.	2	25	179,55
Id.	I	668	—	Canneto	0	86	47,39
Id.	I	673	—	Vigna	0	68	54,26
Id.	I	674	—	Seminativo vitato	5	11	359,21
Id.	I	686	—	Canneto	0	75	62,70
Id.	I	676	—	Id.	1	05	57,84
Id.	I	687	—	Id.	0	53	44,31
Id.	I	688	—	Seminativo vitato	3	45	242,52
Id.	I	1265		Canneto	0	80	66,88
Id.	I	1266	—	Vigna	6	80	542,64
Id.	I	1270	—	Seminativo	0	94	64.30
Sotto la Rocca	I	430	—	Id.	1	11	75,92
Id.	I	431	—	Id.	0	40	27,36
Id.	I	434	—	Id.	7	90	540,36
Ponte Vecchio	I	1418	—	Id.	0	48	32,83
Cisterna	I	470B	—	Pascolo olivato	4	35	396,72
Rio della Cisterna	I	697B	—	Seminativo	8	84	453,49
Id.	I	700B	—	Bosco ceduo	5	60	79,80
Id.	I	1276	1	Seminativo vitato	3	77	143,26
Id.	I	1277	-	Pascolo olivato	2	68	183,31
Cisterna	I	1575	—	Vigna	0	22	17,56
Rio della Cisterna	I	1581	—	Seminativo	0	54	27,70
Id.	I	1585	—	Pascolo olivato	0	40	12,92
Id.	I	1588	—	Pascolo	0	33	3,38
Rio delle Mole	I	1589	—	Id.	0	27	2,77
Reposo	I	389	—	Seminativo	5	38	110,39
Monte Vecchio	I	439	—	Seminativo vitato	3	83	269,23
Id.	I	440	—	Casa	0	04	—
Id.	I	441	—	Pascolo olivato	4	19	199,01
Bolduccio	I	451	—	Seminativo vitato	2	98	152,87
Id.	I	452	—	Pascolo olivato	7	85	536,94
Distendino	I	1120	—	Pascolo	1	14	23,41
Rio della Cisterna	I	1464	—	Pascolo olivato	0	27	5,24
Quinto della Ferriera	I	1463	—	Id.	2	02	138,17
Id.	I	776	—	Bosco ceduo	0	53	5,02
Villa Flavia	II	34	—	Seminativo	36	21	743,01
Id.	II	33	—	Pascolo olivato	20	95	676,67
Id.	II	32	—	Seminativo olivato	6	05	195,40
Id.	II	30	—	Seminativo	2	22	45,56
Id.	II	519	—	Seminativo cesivo	35	40	242,14
Id.	II	577	—	Seminativo	7	75	159,03
Id.	II	36	—	Id.	5	02	103,02
Id.	II	37	—	Id.	5	60	95,91
Id.	II	35	—	Bosco da taglio	4	50	188,10
Id.	II	45	—	Seminativo vitato	4	40	167,20
Id.	II	46	—	Fabbr. rur.	0	04	—
Pisciarelli	II	169	—	Seminativo	25	10	515,05
Id.	II	599	—	Bosco ceduo	1	45	13,76
Id.	II	173	—	Prato	6	37	274,55
Quinta Ferriera	I	1139	—	Pascolo olivato	4	22	200,45
Bolduccio	I	1146	—	Orto adacquativo	2	00	273,60
Id.	I	1147	—	Vigna	1	45	115,71
Ponte Vecchio	I	1138	—	Orto adacquativo	1	94	265,39
Rio della Cisterna	I	1279	—	Bosco ceduo	19	90	189,05
Pisciarelli	II	174	—	Id.	3	36	53,62
Id.	II	600	—	Seminativo cesivo	2	00	13,68
Id.	II	128	—	Seminativo	5	12	105,07

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1498 (*N.C.*)			
Pisciarelli	II	593	—	Bosco ceduo	0	41	3,87
Id.	II	129	—	Prato	3	12	96,03
Id.	II	130	—	Bosco ceduo	2	08	33,21
Id.	II	131	—	Prato	1	38	42,48
Id.	II	133	—	Id.	3	05	93,86
Id.	II	132	—	Bosco ceduo	0	77	12,27
Id.	II	594	—	Pascolo	0	15	0,72
Id.	II	225	—	Seminativo	3	40	116,28
Id.	II	611	—	Bosco da taglio	2	00	51,68
Id.	II	229	—	Id.	2	95	76,23
Id.	II	226	—	Vigna	8	10	384,75
Id.	II	227	1	Prato	34	20	1.052,68
Id.	II	227	2	Id.	49	70	1.529,77
Paradiso	II	570	—	Pascolo	9	60	47,42
Id.	II	688	—	Prato	5	20	160,06
Pisciarelli	II	267	—	Pascolo	10	25	210,33
Id.	II	269	—	Bosco ceduo	4	62	73,72
Id.	II	268	—	Seminativo	6	70	137,48
Id.	II	282	—	Vigna	1	05	83,79
Id.	II	623	—	Seminativo	1	65	33,86
Id.	II	280	—	Id.	2	65	54,38
Id.	II	270	—	Id.	3	20	65,66
Id.	II	274	—	Id.	12	10	248,29
Id.	II	275	—	Bosco da taglio	7	70	198,97
Id.	II	273	—	Seminativo vitato	3	20	121,60
Id.	II	616	—	Seminativo	2	90	59,51
Id.	II	622	—	Vigna	2	40	114,00
Id.	II	281	—	Prato	3	07	134,14
Id.	II	620	—	Vigna	2	60	207,48
Id.	II	272	—	Casa e corte	0	10	—
Id.	II	278	—	Seminativo	0	52	26,68
Id.	II	617	—	Prato	17	85	780,03
Id.	II	277	—	Vigna	0	22	17,55
Id.	II	618	—	Bosco da taglio	2	90	121,22
Id.	II	276	1	Pascolo	28	20	578,66
Id.	II	619	—	Bosco da taglio	18	30	472,87
Id.	II	621	—	Seminativo cesivo	5	95	40,70
Id.	II	276	2	Pascolo	15	20	311,90
Sfodero	II	344	—	Seminativo	17	00	349,60
Pisciarelli	II	336	—	Id.	5	72	117,38
Sfodero	II	345	—	Casa	0	24	—
Id.	II	346	—	Fienile	0	06	—
Id.	II	635	—	Prato	8	10	353,97
Id.	II	636	—	Id.	3	10	188,48
Id.	II	347	1	Id.	4	55	276,64
Id.	II	347	2	Id.	3	40	206,72
Pisciarelli	II	335	—	Casa diruta	0	08	—
Sfodero	II	370	—	Seminativo	0	29	14,86
Id.	II	360	—	Prato	9	54	580,03
Pisciarelli	II	374	—	Id.	29	48	1.792,38
Id.	II	374	3b	Id.	17	03	744,19
Id.	II	765	—	Id.	3	95	172,60
Id.	II	763	—	Id.	5	38	327,10
Sfodero	II	367	—	Seminativo	2	32	79,35
Id.	II	369	—	Id.	4	42	151,16
Pisciarelli	II	612	—	Id.	1	00	20,52
Porcareccia	IV	12	1d	Id.	0	73	14,97
Id.	IV	12	1R(p)	Id.	668	58	13.719,26
				Totali	3.694	71	117.240,17

Pari ad Ha. 369.47.10

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere n. 2332 in data 5 settembre 1951 e n. 2545 in data 9 settembre 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 369.47.10 e ad un reddito dominicale di L. 139.613,94 (centotrentanovemilaseicentotredici e cent. 94).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « Ponte Nuovo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il lago di Bracciano;

Sud: con il limite Nord della particella 1234 (Sez. I); con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Trevignano.

2° Accorpamento in località « Strada Poggio », distinto a V.C. alla Sez. I, confinante:
Nord: con il limite sud-ovest e parte di quello est della particella 717; con il limite sud della particella 718; con parte del limite ovest e con quello sud della particella 719; con parte del limite ovest della particella 703 sub 1;
Est: con parte del limite ovest, con il limite sud e con parte di quello est, della particella 703 sub 1; con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 724, 1283 e 721, le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Rio della Cisterna », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Ponte Vecchio », distinto a V.C. alla Sez. I, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con parte dei limiti ovest delle particelle 664 e 685;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada che conduce a Trevignano.

5° Accorpamento in località « Monte Vecchio » confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 1279, 1464 e 1120 (Sez. I) situate a nord ovest dell'accorpamento descritto e la 389 (Sez. I) situata a sud-est di detto accorpamento.

6° Accorpamento in località « La Rocca », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

7° Accorpamento in località « Vigna Campana » e « Vigna Orsini », distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:
Nord: con parte del limite sud della particella 481/2; con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con un breve tratto del limite est della particella 481/3;
Ovest: con parte del limite est della particella 481/3 e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta; nuovamente con parte del limite est della particella 481/3

8° Accorpamento in località « Villa Flavia » distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:
Nord: con parte del limite sud della particella 662 sub 1;
Est: con i limiti ovest delle particelle 29 e 28; con il limite di proprietà;
Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Olmata-Tre Cannelle;
Nord-Ovest: con il limite sud-est della particella 462 sub. 3.

9° Accorpamento in località « Tostino », distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso Grotta Renato.
Sud: con la strada che porta a Manziana;
Ovest: con il limite di proprietà.

10° Accorpamento in località « Pisciarelli », distinto a V.C. alla Sez. II, confinante
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Grotta Renato;
Est: con i limiti ovest delle particelle 596, 166 e 167 con il limite di proprietà e con la strada comunale Olmata Tre Cannelle coincidente in parte con detto limite;
Sud-Ovest: con il limite nord-est della particella 175.

11° Accorpamento in località « Pisciarelli », confinante:
Nord: con il limite di proprietà; con i limiti sud ed est della particella 127; nuovamente con il limite di proprietà;
Est: con il fosso Grotta Renato;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

12° Accorpamento in località « Pisciarelli » distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso Grotta Renato e con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà; con parte del limite est e con il limite ovest della particella 615; con il limite di proprietà;
Ovest: con la strada comunale Olmata Tre Cannelle.

13° Accorpamento in località « Sfodero », distinto a V.C., alla Sez. II, confinante:
Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà; con il limite nord est della particella 375; con la strada comunale Olmata Tre Cannelle; con i limiti sud ed est della particella 373/b; con il limite di proprietà;

14° Accorpamento in località « Sfodaro », distinto a V.C. alla Sez. II, confinante:
Nord: con il limite sud della particella 366; con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con parte del limite nord della particella 373/b;
Sud-Ovest: con la strada comunale Olmata Tre Cannelle.

15° Accorpamento in località « Valtorina », confinante:
Nord e *Nord-Est*: con la strada che va alla Manziana;
Sud e *Sud-Ovest*: con la ferrovia Roma-Viterbo;
Ovest: con il limite di proprietà.

16° Accorpamento in località «Valtorina», distinto a V.C. alla Sez. III, confinante:
Nord: con la ferrovia Viterbo-Roma; con la strada che va alla Manziana;
Est: con parte del limite ovest della particella 373; con il limite di proprietà; con i limiti nord ed ovest della particella 44;
Sud: con parte del limite nord della particella 45; con la strada che conduce alla Manziana;
Ovest: con il limite di proprietà.

17° Accorpamento in località «Doganella», distinto a V.C. alla Sez. III, confinante:
Nord: con il limite sud e con parte di quello est della particella 356; con parte del limite sud della particella 179;
Est: con la strada Romana;
Sud: con la ferrovia Roma-Viterbo;
Ovest: con la ferrovia Roma-Viterbo; con i limiti sud, est e nord della particella 193; nuovamente con la ferrovia Roma-Viterbo.

18° Accorpamento in località «Doganella», distinto a V.C. alla Sez. III, confinante:
Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 182 e con il limite ovest della particella 183; con i limiti ovest e sud della particella 184; con parte del limite sud della particella 296; con i limiti ovest e sud della particella 127; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 197; con il limite sud della particella 353;
Est: con la ferrovia Viterbo-Roma; con il limite di proprietà e nuovamente con la ferrovia Viterbo-Roma; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Romana;
Sud: con la strada che da Bracciano conduce a Manziana coincidente in parte con il limite di proprietà;
Ovest: con parte dei limiti est delle particelle 281 e 280; nuovamente con parte del limite est della particella 281; con parte dei limiti est delle particelle 139 e 45; con il limite sud-est della particella 140; con parte del limite sud-est della particella 141.

19° Accorpamento in località «Dragonetta», confinante:
Nord Ovest: con il limite di proprietà;
Est: con la strada che conduce alla Manziana;
Sud: con la strada che da Bracciano conduce a Manziana;
Ovest: con il limite di proprietà.

20° Accorpamento in località «Porcareccia», distinto a V.C. alla Sez. IV, confinante:
Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12/1, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con parte del limite della particella suddetta; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 12/1, la cui parte nord-est rimane alla ditta;
Sud-Est: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà; con il limite sud e parte di quello sud-est della particella 74;
Nord-Ovest: con parte del limite sud-est della particella 74; con parte del limite est della particella 32.

L'indennità di espropriazione è di L. 41.922.055,05 (quarantunmilioninovecentoventiduemilacinquantacinque e cent. 05) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4374.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Capranica (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo);
Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 21.81.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1

allegato al presente decreto, corrispondente per effetto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 22.07.60.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 79. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Capranica (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 969 (*V. C.*)					
S. Martino	III	452	—	Seminativo	—	2	90	00	469,80
Id.	III	442	—	Pascolo cesp. ceduo	—	3	50	00	107,10
Id.	III	443	—	Seminativo cesivo	—	1	07	50	104,47
Il Morto	III	1072	A	Id.	—	2	17	40	101,70
S. Martino	III	441	—	Id.	—	5	61	00	545,29
Id.	III	440	A	Pascolo	—	6	55	70	955,98
				Totali		21	81	60	2.284,34

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere n. 2332 del 5 settembre 1951 e n. 2545 del 9 settembre 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 22.07.60 e ad un reddito dominicale di L. 3.283,24 (tremiladuecentottantatre e cent. 24).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «S. Martino», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Viterbo-Roma e con la strada che conduce ad Oriolo;

Sud: con il limite amministrativo del Comune di Bassano di Sutri coincidente in parte con la strada che conduce ad Oriolo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Stallone.

Si espropria inoltre la particella 452 (Sez. III), situata ad ovest dell'accorpamento descritto.

L'indennità di espropriazione è di L. 876.660,66 (ottocentosettantaseimilaseicentosessanta e cent. 66) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4375.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545 della Commissione Censuaria Centrale relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'esproprio parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), della superficie di ettari 1105.33.70 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 805.33.70, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 126 (V C.)			
Lungarina di S. Nicola	84	18	C resto	Pascolo	157	65	2.156,65
Id.	84	19	C	Id.	86	58	592,19
Id.	84	20	—	Id.	0	82	2,17
Id.	84	21	—	Id.	1	09	2,89
Id.	84	25	A(p)	Id.	26	40	361,15
Id.	84	26	A(p)	Id.	509	24	10.449,60
Id.	84	26	1	Seminativo	18	52	154,81
Id.	84	28	—	Pascolo	2	52	6,69
Quarto di Sanguinara	84	29	—	Id.	135	20	924,77
Id.	84	30	—	Id.	81	38	556,62
Id.	84	31	—	Seminativo	636	79	13.066,91
Id.	84	32	—	Id.	90	61	1.859,30
Id.	84	32	½	Id.	61	66	1.265,25
Id.	84	33	resto	Id.	152	43	3.127,86
Id.	84	34	1	Id.	16	86	140,94
Torre Flavia	84	74	A	Relitto di Mare	0	27	0,04
Id.	84	75	R	Tumuleto	10	59	28,16
Torre di Flavia	83	76	R	Id.	7	17	19,08
Id.	83	77	—	Pascolo	10	14	26,94
Id.	83	78	—	Id.	4	07	55,67
Id.	83	79	—	Id.	28	51	75,85
Id.	83	80	—	Id.	5	60	38,30
Id.	83	81	—	Id.	138	03	944,11
Id.	83	82	—	Id.	11	10	29,53
Id.	83	83	—	Id.	78	48	536,79
Id.	83	84	—	Prato	48	81	2.874,89
Id.	83	85	—	Id.	222	33	8.364,07
Sanguinara	84	109	—	Pascolo	2	78	7,37
Monteroni di Sotto	84	110	—	Seminativo	84	46	3.690,90
Lungarina di S. Nicola	84	142	C	Id.	172	38	3.537,23
Quarto della Cosetta	84	114	—	Pascolo	609	79	8.341,91
Quarto dell'Osteria	84	115	—	Id.	764	49	10.458,21
Id.	84	116	—	Seminativo	589	53	14.113,35
Id.	84	117	—	Pascolo	6	07	29,98
Id.	84	118	—	Id.	0	57	2,81
Id.	84	119		Id.	3	67	18,13
Id.	84	120	—	Seminativo	3	07	128,33
Id.	84	121	—	Pascolo	2	91	14,36
Id.	84	122	—	Id.	6	07	29,98
Id.	84	123	—	Id.	13	66	67,49
Id.	84	124	—	Id.	3	84	18,96
Id.	84	125	—	Id.	2	13	10,53
Id.	84	126	—	Seminativo	169	44	1.738,46
Id.	84	127	—	Pascolo	4	45	21,96
Id.	84	128	—	Id.	3	05	15,05
Id.	84	129	—	Id.	8	08	110,54
Id.	84	130	—	Casa rurale e corte	2	14	—
Id.	84	131	—	Casa rurale	0	33	—
Id.	84	132	—	Seminativo	4	38	183,08
Id.	84	133	—	Id.	0	54	22,57
Id.	84	134	—	Id.	4	67	195,21
Id.	84	135	—	Id.	7	68	183,85
Id.	84	136	—	Casa rurale	0	19	—
Id.	84	137	—	Pascolo	1.134	16	15.515,32
Id.	84	138	—	Id.	4	39	60,04
Id.	84	139	—	Id.	834	13	11.410,90
Id.	84	140	—	Id.	2	55	12,58
Id.	84	141	—	Id.	1	56	7,71
Id.	84	144	—	Id.	458	00	6.265,44
Id.	84	145	—	Id.	441	15	6.035,12
Torre Flavia	84	71	R	Id.	18	13	48,22
Id.	84	72	—	Prato	11	35	668,50
Id.	84	73		Torre	0	10	—
Id.	83	86p)	—	Prato	77	14	4.543,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 126 (*V.C.*)			
Torre Flavia	84	87	R(p)	Prato	3	39	199,96
Id.	84	70	R(p)	Pascolo	47	76	127,04
Id.	84	69	R	Relitto di mare	6	26	0,04
Id.	84	69	C	Id.	0	08	0,04
				Totali	8.053	37	135.495,95

Pari ad Ha. 805.33.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2332 in data 5 settembre 1951 e n. 2545 in data 9 ottobre 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 805.33.70 e ad un reddito dominicale di L. 226.921,29 (duecentoventiseimilanovecentoventuno e cent. 29).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1º Accorpamento in località « Quarto dell'Osteria », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con i fossi della Sanguinara e del Prato dei Monteroni di Sotto ;
Nord-Est : con il limite di proprietà ;
Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale Aurelia ; ancora con la strada suddetta;
Ovest : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 25/A e 26/A (Sez. 84) le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada che dall'Osteria di Monteroni porta all'Osteria Nuova e con la strada statale Aurelia.

2º Accorpamento in località « Torre Flavia » distinto a V.C. alla Sez. 84, confinante :

Nord-Est : con il limite di proprietà ;
Est : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 87/R (Sez. 84), 86 (Sez. 83) e 70/R le cui parti est rimangono alla ditta ; con il limite ovest della particella 69/A ;
Sud-Ovest : con il Mar Tirreno ;
Ovest : con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 57.057.669,00 (cinquantasettemilionicinquantasettemilaseicentosessantanove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 126 (*V. C.*)			
Osteria Nuova	84	95	—	Seminativo	49	64	1.527,90
Id.	84	95	1	Id.	45	13	1.973,04
Id.	84	100	—	Pascolo	10	69	28,42
Id.	84	101	—	Seminativo	27	80	855,68
Id.	84	107	—	Pascolo	1	25	3,31
Id.	84	108	—	Id.	2	59	6,88
Id.	84	108	½	Seminativo	19	56	602,07
Id.	84	106	—	Id.	21	53	662,68
Id.	84	105	—	Pascolo	15	26	104,39
Id.	84	104	—	Fabbr. rur.	0	42	—
Id.	84	103	—	Pascolo olivato	5	23	198,74
Id.	84	166	—	Seminativo	68	82	2.118,27
Id.	84	96	—	Id.	11	28	492,94

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 126 (*V. C.*)			
Osteria Nuova	84	99	—	Pascolo	8	50	116,28
Id.	84	98	—	Id.	12	25	83,79
Id.	84	97	—	Id.	8	51	22,65
Id.	84	164	R	Seminativo	321	08	6.588,55
Sito della Casa	84	60	—	Pascolo	1	97	26,94
Id.	84	161	—	Bosco ceduo	41	14	797,28
Quarto di Sanguinara	84	34	C	Seminativo	401	10	8.230,57
Osteria Nuova	84	102	—	Pascolo	69	85	955,55
Quarto di Sanguinara	84	34	AR	Seminativo	1.109	42	22.765,31
Lungarina di S. Nicola	84	322	—	Id.	0	15	3,08
Id.	84	320	—	Pascolo	0	50	6,84
Sanguinara di S. Nicola	84	27	—	Id.	0	99	2,62
Id.	84	25	A(p)	Id.	7	00	95,76
Id.	84	26	A(p)	Seminativo	738	34	15.150,73
				Totali	3.000	00	63.420,27

Pari ad Ha. 300.00.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2332 in data 5 settembre 1951 e 2545 in data 9 settembre 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 300.00.00 e ad un reddito dominicale di L. 97.576,79 (novantasettemilacinquecentosettantasei e cent. 79).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Osteria Nuova », confina:

Nord-Est: con la strada statale Aurelia e con la strada che dall'Osteria Nuova porta all'Osteria di Monteroni;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 26/A e 25/A (Sez. 84) le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;
Sud-Ovest: con la strada statale Aurelia e con la ferrovia Roma-Pisa.
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Sanguinara.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4376.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 41: 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo, fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545, della Commissione Censuaria Centrale relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 330 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldas-

sarre, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), per una superficie di ettari 285.91.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 82. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di S. Marinella (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 990/1250 (*V. C.*)			
S. Marinella	76	26	1 (p)	Pascolo	449	00	6.142,32
Id.	76	20	2	Bosco ceduo	21	32	170,13
Id.	76	21	—	Id.	0	69	2,62
Id.	76	26	—	Pascolo	321	00	2.195,64
Id.	76	25	—	Id.	3	12	42,67
Id.	76	28	1	Bosco ceduo	20	79	165,91
Id.	76	27	—	Pascolo	18	10	48,15
Id.	76	26	2 (p)	Id.	1.293	35	17.693,03
Id.	76	26	½	Id.	23	89	163,40
Id.	76	20	R (p)	Id.	218	20	1.492,49
Id.	76	30	—	Seminativo	13	30	409,37
Id.	76	32	R	Pascolo	28	42	194,41
Id.	76	31	R	Id.	40	70	108,26
Id.	76	32	1R(p)	Id.	24	87	340,14
Id.	76	29(p)	—	Id.	88	10	602,60
Id.	76	28(p)	—	Id.	93	80	641,59
Id.	76	17	CR(p)	Id.	51	59	352,91
Id.	76	26	3	Id.	130	00	889,20
Id.	76	19	B/RI	Id.	18	90	129,28
				Totali	2.859	14	31.784,12

Pari ad Ha. 285.91.40

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2332 in data 5 settembre 1951 e 2545 in data 9 settembre 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 285.91.40 e ad un reddito dominicale di L. 53.600,99 (cinquantatremilaseicento e cent. 99).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «S. Marinella» distinto a V.C. alla Sz. 76, confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 26/1, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto della Castrica con parte dei limiti nord ed ovest della particella 20/R e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto della Castrica; con parte del limite ovest della particella 20/1; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 19/B/R/1 e 20/R, le cui parti sud rimangono alla ditta; con parte dei limiti ovest e sud della particella 20/R; con parte del limite ovest della particella 19/1/R;

Sud : con l'abitato di S. Marinella ; con parte del limite est della particella 32/1/R e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto della Chiaruccia ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte nord rimane alla ditta ; con parte del limite est della particella suddetta ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 26/2 e 28, le cui parti ovest e sud rimangono alla ditta ; con parte del limite ovest della particella 28 ; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Chiaruccia.

Nell'accorpamento descritto è esclusa dall'esproprio la particella 29 in parte (Sez. 76).

L'indennità di espropriazione è di L. 13.479.916,45 (tredicimilioniquattrocentosettantanovemilanovecentosedici e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4377.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Bassano di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Bassano di Sutri (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545 della Commissione Censuaria Centrale relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dallo esproprio parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bassano di Sutri (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 285.49.80 specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Bassano di Sutri (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2231 (*V. C.*)					
S. Gratiliano	I	437	—	Vigna	—	1	42	00	792,36
Id.	I	438	—	Seminativo	—	3	27	00	847,58
Fonte Vianello	I	1011	—	Id.	-	8	75	00	567,00
Il Barco	I	1013	—	Casa Colonica	—	0	00	40	—
Id.	I	1065	—	Seminativo	—	1	28	00	82,94
Id.	I	1066	—	Prato	—	0	53	00	188,89
Id.	I	1088	—	Id.	-	2	92	00	1.040,68
Chiappino	II	465	—	Casa colonica	—	0	00	30	—
Id.	II	469	—	Prato	—	1	14	00	295,48
Id.	II	1159	—	Bosco da taglio	—	0	78	00	70,20
Procoio	III	1	—	Prato	—	0	02	50	8,89
Id.	III	2	—	Id.	—	0	19	00	67 71
Id.	III	3	—	Id.	—	0	01	70	6,04
Id.	III	4	—	Id.	—	0	00	40	1,40
Id.	III	5	—	Id.	—	0	37	00	131,86
Id.	III	6	—	Id.	—	0	00	70	2,48
Id.	III	7	—	Seminativo	—	11	60	00	3.006,72
Le Quercie	III	8	2	Id.	—	49	83	00	6.457,96
Valle Scura	III	16	—	Seminativo e pascolo	—	0	34	00	48,34
Id.	III	17	—	Prato	—	4	85	00	2.531 70
Grottina	III	57	—	Id.	—	7	02	00	3.664,44
Ponticiano	III	60	1	Seminativo	—	35	17	00	9.116,06
Id.	III	60	3	Id.	—	1	85	00	732,60
Id.	III	61	—	Seminativo cesivo	—	4	24	00	274,75
Id.	III	60	2/B	Seminativo	—	23	39	40	6.063,73
Id.	III	62	C	Seminativo cesivo	—	4	38	50	284,14
Petino	III	197	C	Bosco da frutto	—	1	95	20	238,93
Id.	III	198	C	Id.	—	3	57	00	436,96
S. Gratiliano	I	707	—	Seminativo	—	0	19	00	49,24
Prato Cacco	III	68	CE	Seminativo cesivo		3	14	20	203,58
L'Acciocati	III	69	2CD	Seminativo	—	0	69	20	179,35
Fonte Vianello	I	1010	—	Prato		3	51	00	909,79
L'Acciocati	III	69	2CE	Seminativo		1	27	80	331,27
Fonte Vianello	I	1008	—	Id.		8	45	00	547,56
Il Barco	I	1012	—	Pascolo		5	28	50	684,93
Id.	I	1089	—	Seminativo	—	1	67	50	434 16
Chiappino	II	466	—	Seminativo vitato		1	78	00	544,68
Id.	II	467	—	Vigna		0	60	00	146,88
Valle Fochetta	III	169	—	Seminativo		0	17	00	44,06
Aiola	III	195	—	Id.	—	6	52	50	422,82
Fonte Vianello	I	1009	—	Seminativo cesivo	-	1	95	00	126,36
Chiappino	II	468	—	Bosco da taglio	—	1	21	00	222,15
Id.	II	1158	—	Seminativo		0	87	40	56,62
Grottina	III	58	—	Id.		11	14	10	721,94
Valle Fochetta	III	170	—	Id.	—	0	51	00	132,19
Aiola	III	196	—	Id.		2	68	00	173,66
Grottina	III	59	—	Pascolo		3	02	00	97,84
Le Quercie	III	8	1 (p)	Seminativo		61	90	50	8.022,88
					Totali	285	49	80	51.011,80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera 2332 in data 5 settembre 1951 e 9 settembre 1952, n. 2545 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 285.49.80 e ad un reddito dominicale di L. 63.467,96 (sessantatremilaquattrocentosessantasette e cent. 96).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Proccio» e «Ponticiano», confinante:

Nord: con il limite amministrativo del comune di Capranica e con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la ferrovia Viterbo-Roma e con il fosso della Valle;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Valle Nobile;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto dello Scatenato; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 8/1 (Sez. III) le cui parti site a nord-ovest, ovest e sud di detto frazionamento rimangono alla ditta; con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto dello Scatenato.

2° Accorpamento in località «Il Barco», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada dell'Agliola;
Est: con il limite ovest delle particelle 709 e 710 (Sez. I);
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada S. Maria dei Monti;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Fonte Vignale.
Si espropria inoltre la particella 707 (Sez. I) situata a nord-est dell'accorpamento descritto.

3° Accorpamento in località «S. Gratiliano», confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con parte dei limiti ovest e sud della particella 546 (Sez. I); con il limite di proprietà;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località «Chiappino», confinante:

Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Mola.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.519.346,16 (diciannovemilionicinquecentodiciannovemilatrecentoquarantasei e cent. 16) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4378.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);
Viste le deliberazioni 24 luglio 1952, n. 2521 e 9 settembre 1952, n. 2544, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha provveduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo) della superficie di Ha. 234.46.09, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 159.23.04, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 75.23.05.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 247 (*V.C.*)					
Fontanile	XI	70	—	Pascolo	—	13	41	30	2.172,89
Podere due Strade	XI	1	—	Bosco ceduo	—	2	55	50	386,32
Fontanile	XI	69	1	Seminativo	—	29	57	70	3.833,17
Id.	XI	69	2	Id.	—	15	71	50	3.564,14
Id.	XI	69	3	Id.	—	5	08	40	658,87
Id.	XI	69	4	Id.	—	2	02	40	459,04
Id.	XI	4	—	Bosco ceduo	—	0	94	50	142,88
Id.	XI	72	—	Id.	—	0	21	30	19,15
Id.	XI	3	—	Bosco da frutto	—	3	48	50	213,26
Id.	XI	7	—	Id.	—	0	70	00	63,00
Id.	XI	8	—	Id.	—	0	57	00	51,30
Id.	XI	2(p)	—	Pascolo	—	48	79	14	7.904,21
Id.	XI	9(p)	—	Bosco da frutto	—	8	44	60	760,14
Id.	XI	68	—	Seminativo	—	1	17	50	266,47
Poggio Forcone	XI	73	—	Bosco ceduo	—	13	77	50	2.082,78
Id.	XI	23	1B3	Id.	—	7	92	36	1.198,05
Id.	XI	23	2C(p)	Id.	—	4	83	84	731,57
					Totali	159	23	04	24.507,24

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto delle delibere nn. 2521 e 2544 rispettivamente in data 24 luglio 1952 e 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 159.23.04 e ad un reddito dominicale di L. 35.417,28 (trentacinquemilaquattrocentodiciasette e cent. 28).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Fontanile » distinto a V. C. alla Sez. XI, confina:

Nord: con il fosso detto della Grasciatella; con il limite sud delle particelle 5 e 71; con parte del limite sud-ovest della particella 2; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 2, 9 e nuovamente sulla 2, le cui parti ovest rimangono alla ditta; con parte del limite est della particella 9; con il fosso detto della Grasciatella;

Est con parte del limite nord della particella 2; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 2,23/1/B e 23/2, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con la strada detta della Sugarella;

Ovest con la strada della Banditella e con il limite di proprietà coincidente con detta strada.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.250.915,39 (ottomilioniduecentocinquantamilanovecentoquindici e cent. 39) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallavicini Alfredo e Ugo fu Antonio, Pallavicini Emilio di Alfredo, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (*art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841*).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 247(V.C.)					
Poggio Martino .	XI	31	2B2(p)	Pascolo	—	7	16	80	1.461,86
Poggio Forcone .	XI	24	B(p)	Id.	—	7	12	23	1.153,81
Id. .	XI	23	1B2(p)	Bosco ceduo	—	1	02	01	154,24
Id. .	XI	12	B	Pascolo	—	32	55	90	5.274,51
Id. .	XI	14		Seminativo	—	3	13	00	1.239,48
Id. .	XI	16	—	Bosco da frutto	—	0	17	50	15,73
Id. .	XI	15	—	Bosco ceduo	—	0	14	00	8,57
Fontanile .	XI	10	—	Pascolo		0	07	50	12,13
Id. .	XI	67	—	Seminativo	—	3	24	00	734,94
Id. .	XI	11	—	Bosco ceduo	—	0	14	00	12,60
Id. .	XI	2(p)(p)		Pascolo		7	04	81	1.141,79
Poggio Forcone .	XI	23	1B3(p)	Bosco ceduo	—	8	29	64	1.254,42
Id. .	XI	23	2C(p)	Id.	—	5	11	66	773,63
					Totali	75	23	05	13.237,71

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere nn. 2521 e 2544 rispettivamente in data 24 luglio 1952 e 9 settembre 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 75.23.05 e ad un reddito dominicale di L. 17.520,72 (diciasettemilacinquecentoventi e cent. 72).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Poggio Forcone » distinto a V. C. alla Sez. XI, confinante:

Nord: con il fosso detto della Grasciatella e con parte del limite ovest della particella 23/1B;

Est: con parte del limite ovest delle particelle 23/1B, 20, nuovamente della 23/1B, della 21 ed ancora della 23/1B; con la linea del frazionamento operato sulla particella 12, la cui parte sud rimane alla ditta; con i limiti nord ed ovest della particella 66; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 23/1B e 23/2, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la strada detta della Sugarella;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 23/2, 23/1B e 2, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite est della particella 68.

2° Accorpamento in località « Poggio Forcone » distinto a V. C. alla Sez. XI, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 24/B, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con la strada detta della Sugarella;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 24/B e 23/1B, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 23/1B, la cui parte ovest rimane alla ditta.

3° Accorpamento in località « Poggio Martino » distinto a V. C. alla Sez. XI, confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 31/2B, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con parte del limite ovest della particella 31/1B;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 31/2B, la cui parte sud rimane alla ditta:

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 31/2B; la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4379.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciatelli Maria - Carolina fu Mario e Società Anonima Marmorelle, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina fu Mario e Società Anonima Marmorelle per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'àrticolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per la esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina fu Mario e Società Anonima Marmorelle, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per una superficie di ettari 848.56.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Misciattelli Maria Carolina fu Mario, Pallavicini Guglielmo di Armando Soc. An. Marmorelle in comune di Cerveteri (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 685 (V.C.)			
Centocorvi	101	18	—	Seminativo	24	71	591,55
Id.	101	19	—	Pascolo	743	53	10.171,50
Id.	101	19	1	Seminativo	309	82	7.417,11
Id.	101	19	2	Id.	45	69	1.909,84
Id.	101	19	3	Id.	265	20	6.348,89
Id.	101	19	4	Id.	70	26	1.682,03
Id.	101	19	5	Id.	138	93	8.446,94
Id.	101	20	—	Casa	0	50	
Id.	101	21	—	Seminativo	659	73	15.793,94
Id.	101	22	—	Id.	99	98	2.393,51
Id.	101	23	—	Pascolo	74	13	1.014,10
Id.	101	24	—	Id.	26	23	627,95
Id.	101	25	—	Id.	123	55	2.957,77
Id.	101	26	—	Prato	130	70	5.463,26
Id.	101	27	—	Casa	0	19	—
Id.	101	28		Bosco ceduo	1	92	15,31
Id.	101	29	—	Prato	343	08	22.162,97
Monte Tosto	101	52		Pascolo	120	46	5.035,23
Id.	101	54	—	Id.	97	47	2.333,43
Centocorvi	101	17(p)	—	Id.	60	00	2.508,00
Id.	101	17	1(p)	Pascolo	34	86	834,55
				Totali	3.370	94	97.707,88

Pari ad Ha. 337.09.40

L'indennità di espropriazione è di L. 40.481.375,45 (quarantamilioniquattrocentottantunomilatrecentosettantacinque e cent. 45) o vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 686 (V.C.)			
Monte Tosto	101	8(p)	—	Seminativo	1.504	73	25.730,87
Id.	101	9	—	Pascolo	721	13	6.028,62
Id.	101	12	—	Id.	493	43	4.125,05
Id.	101	12	1	Seminativo	390	72	9.353,85
Id.	101	13(p)	—	Id.	1.808	39	30.923,46
Id.	101	14	—	Id.	7	54	128,94
Id.	101	48(p)	—	Id.	50	60	865,26
Id.	101	50	—	Id.	138	14	4.251,93
				Totali	5.114	68	81.407,98

Pari ad Ha. 511.46.80

L'indennità di espropriazione è di L. 34.559.871,30 (trentaquattromilionicinquecentocinquantanovemilaottocentosettantuno e cent. 30) o vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Tosto » distinto a V. C. alla Sez. 101, confina:

Nord: con il limite sud delle particelle 10 e 11;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Monte Tosto e con la via del Sasso;

Sud-Est con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Cricciano in parte e con il fosso di Zambra ;
Ovest : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 17/1 e 17, le cui parti sud-ovest rimangono alla ditta ; con parte del limite sud-est della particella 15 ; con la ferrovia Roma-Pisa ; con il limite nord-est della particella 56 e nuovamente con la ferrovia Roma-Pisa ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 48, 13 e 8, le cui parti ovest rimangono alla ditta ; con il limite di proprietà coincidente con i fosso del Norcino.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
	—	—	—
Partita n. 685.	337.09.40	97 707,88	40.481.375,45
Partita n. 686.	511.46.80	81.407,98	34.559.871,30
In complesso	848.56.20	179.115,86	75.041.246,75

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4380.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Luigi fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Luigi fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Luigi fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 83.99.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 85. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini Luigi fu Cesare, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 669 (N.C.)					
Squartapaglia	100	18	—	Seminativo	1ª	28	13	30	12.659,85
Id.	100	17(p)	—	Seminativo	1ª	42	63	17	19.184,30
Id.	100	41	—	Vigneto	1ª	1	30	80	981,00
Poggio Ospedale	100	25(p)	—	Seminativo	1ª	11	13	15	5.009,19
Id.	100	26	—	Fabbr. rurale	—	0	79	50	—
				Totali		83	99	92	37.834,34

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località «Poggio Ospedale» e «Fattoria», confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 100) la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio;
Est: con il limite di proprietà, con parte del limite nord ed est della particella 17 (foglio 100);
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 100) la cui parte sud-ovest rimane alla Ditta; con parte del limite nord della stessa particella 25 (foglio 100); con il limite nord della particella 23 (foglio 100); con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 12.165.848,80 (lire dodicimilionicentosessantacinquemilaottocentoquarantotto e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4381.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Panichi Pietro fu Tommaso, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Panichi Pietro fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2469 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Panichi Pietro fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 7.12.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 86. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Panichi Pietro fu Tommaso, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1251 (*V.C.*)					
Pantalla	XVI	56	1(p)	Prato	—	3	88	00	2.793,60
Id.	XVI	56(p)	—	Pascolo	—	3	24	77	526,13
					Totali	7	12	77	3.319,73

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2469 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 7.12.77 e ad un reddito dominicale di L. 3.845,88 (tremilaottocentoquarantacinque e cent. 88).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pantalla i confina:

Nord : con il limite di proprietà;
Est : con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Capodimonte;
Sud : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56 e 56/1 (Sez. XIV), le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest : con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.047.530,85 (unmilionequarantasettemilacinquecentotrenta e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4382.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pasti Renzo, Vittoria, Elisabetta, Maria, Gabriella, Fede e Marina fratello e sorelle fu Vittorio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasti Renzo, Vittoria, Elisabetta, Maria, Gabriella, Fede e Marina fratello e sorelle fu Vittorio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano parti-

colareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasti Renzo, Vittoria, Elisabetta, Maria, Gabriella, Fede e Marina fratello e sorelle fu Vittorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 266.94.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica tIaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 87. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasti Renzo, Gabriella, Maria, Marina, Elisabetta, Fede e Vittoria fratello e sorelle fu Vittorio, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, Decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, numero 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1851 (N.C.)					
Martinello	63	6	c	Pascolo arb.	unica	0	03	20	2,40
Id.	63	6	d	Id.	unica	0	00	40	0,30
Id.	63	7	a	Seminativo	3ª	1	32	50	318,00
Id.	63	8	—	Pascolo cesp.	1ª	0	08	00	4,80
Id.	63	9	—	Seminativo	4ª	1	03	00	159.65
Id.	63	10	—	Id.	3ª	3	84	30	922,32
Marrucheto	63	22	—	Pascolo cesp.	1ª	6	22	00	373,20
Id.	63	23	—	Uliveto	3ª	1	52	50	640,50
Id.	63	24	—	Fabbr. rurale	—	0	18	90	—
Id.	63	25	—	Pascolo arb.	unica	0	08	30	6,23
Id.	63	26	—	Seminativo arb.	4ª	0	95	20	266,56
Id.	63	27	—	Pascolo cesp.	2ª	1	03	50	36,23
Id.	63	29	—	Seminativo	3ª	0	70	30	168,72
Id.	63	31	—	Seminativo arb.	4ª	0	94	20	263,76
Martinello	63	32	—	Pascolo arb.	unica	0	66	40	49,80
Stiaccia	64	18		Seminativo	3ª	2	71	20	650,88
Marrucheto	64	16	—	Pascolo arb.	unica	15	10	10	1.132,57
Stiaccia	64	21	—	Seminativo	3ª	0	25	80	61,92
Id.	64	22	—	Seminativo arb.	4ª	0	38	30	107,24
Id.	64	23	—	Uliveto	2ª	2	13	30	1.546,43

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1851 (*N.C.*)					
I Piani	66	4	—	Seminativo arb.	1ª	2	44	70	1.345,85
Id.	66	5	—	Seminativo	3ª	2	36	50	567,60
Id.	66	6	—	Bosco alto fusto.	3ª	3	98	80	219,34
Stiaccia	66	7	—	Seminativo	3ª	1	31	10	314,64
Id.	66	8	—	Pascolo arb.	unica	0	32	50	24,38
Id.	66	9	—	Id.	unica	0	08	50	6,38
Id.	66	10	—	Pascolo cesp.	1ª	0	07	90	4,74
Id.	66	11	—	Seminativo	4ª	0	47	70	73,93
Id.	66	12	—	Id.	3ª	5	29	50	1.270,80
Id.	66	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	03	30	1,98
Id.	66	14	—	Uliveto	2ª	1	49	50	1.083,88
Id.	66	15	—	Fabbr. rurale	—	0	23	70	—
Id.	66	16	—	Pascolo cesp.	1ª	0	04	70	2,82
Id.	66	17	—	Fabbr. rurale	—	0	20	50	—
Id.	66	18	—	Seminativo	3ª	2	66	10	638,64
Id.	66	19	—	Pascolo cesp.	1ª	0	12	20	7,32
Id.	66	20	—	Pascolo arb.	unica	0	28	70	21,53
Id.	66	21	—	Id.	unica	0	12	40	9,30
Id.	66	22	—	Seminativo arb.	4ª	7	33	60	2.054,08
Id.	66	23	—	Seminativo	3ª	4	73	00	1.135,20
Id.	66	24	—	Pascolo arb.	unica	0	06	10	4,58
Id.	66	25	—	Seminativo	1ª	0	07	20	28,08
Id.	66	26	—	Bosco ceduo	3ª	0	33	00	31,35
Selva	66	28	—	Pascolo arb.	unica	5	18	40	388,78
I Piani	66	38	—	Seminativo	2ª	4	80	90	1.490,79
Id.	66	39	—	Id.	1ª	6	43	80	2.510,82
Id.	66	40	—	Id.	2ª	2	11	30	655,03
Id.	66	41	—	Bosco ceduo	3ª	0	57	10	54,25
Stiaccia	66	42	—	Seminativo arb.	3ª	2	30	80	738,56
Id.	66	44	—	Fabbr. rurale	—	0	08	00	—
Carpiglione	62	4(p)	—	Pascolo arb.	unica	4	20	00	315,00
Id.	62	13	—	Seminativo	3ª	0	88	20	211,68
Id.	62	14	—	Fabbr. rurale	—	0	27	00	—
Id.	62	15	—	Seminativo	3ª	0	10	90	26,16
Campiglione	64	1(p)	—	Pascolo arb.	unica	3	00	00	225,00
Id.	64	2(p)	—	Id.	unica	8	60	00	645,00
Poderi Nuovi	64	3	—	Pascolo cesp.	1ª	0	05	80	3,48
Poderi Nuovi	64	4	—	Bosco ceduo	3ª	0	84	80	80,56
Poderi Nuovi	64	5	—	Fabbr. rurale	—	0	50	20	—
Carpiglione	65	1	—	Bosco ceduo	3ª	0	90	70	86,16
Id.	65	2	—	Seminativo	3ª	0	93	60	224,64
Id.	65	3	—	Bosco alto fusto.	3ª	3	77	70	207,74
Id.	65	4	—	Seminativo	3ª	5	34	70	1.283,28
Id.	65	5	—	Fabbr. rurale	—	0	18	60	—
Id.	65	6	—	Seminativo arb.	3ª	2	35	30	752,96
Id.	65	7	—	Bosco ceduo	3ª	1	18	30	112,39
Id.	65	8	—	Pascolo cesp.	1ª	0	18	10	10,86
Id.	65	9	—	Vigneto	1ª	0	16	20	97,20
Id.	65	10	—	Seminativo	2ª	8	40	20	2.604,62
Id.	65	11	—	Pascolo arb.	unica	0	18	50	13,88
Id.	65	12	—	Uliveto	4ª	0	80	40	217,08
Id.	65	13	—	Seminativo	2ª	2	59	00	802,90
Id.	65	14	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	15	60	19,50
Id.	65	15	—	Pascolo cesp.	1ª	2	63	00	157,80
Id.	65	16	—	Seminativo arb.	2ª	1	39	40	669,12
Id.	65	17	—	Seminativo	2ª	1	91	70	594,27
Id.	65	18	—	Id.	3ª	1	34	20	322,08
Id.	65	19	—	Seminativo arb.	2ª	2	49	70	1.198,56
Id.	65	20	—	Sterile	—	0	19	00	—
Poderi Nuovi	64	7	—	Fabbr. rurale	—	0	45	30	—
Id.	64	8	—	Seminativo arb.	5ª	5	35	10	989,93
Id.	64	17	—	Seminativo	3ª	2	98	70	716,88
Carpiglione	65	21	—	Id.	3ª	3	57	50	858,00
Id.	65	22	—	Seminativo arb.	4ª	2	84	20	795,76
Id.	65	23	—	Id.	2ª	3	48	60	1.673,28
Id.	65	24	—	Seminativo	1ª	1	29	40	504,66
Id.	65	25	—	Sterile	—	0	17	80	—
Id.	65	26	—	Seminativo	4ª	0	56	70	87,88
Id.	65	27	—	Id.	2ª	3	18	50	987,35
Id.	65	28	—	Id.	3ª	0	62	20	149,28
Id.	65	29	—	Id.	2ª	1	94	40	602,64
Id.	65	30	—	Id.	2ª	0	53	90	167,09
Id.	65	31	—	Id.	3ª	1	35	80	325,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1851 (*N.C.*)					
Carpiglione	65	32	—	Pascolo cesp.	2ª	2	18	40	76,44
Id.	65	33	—	Seminativo	2ª	3	81	30	1.182,03
Id.	65	34	—	Sterile	—	2	30	30	—
I Piani	66	1	—	Pascolo cesp.	1ª	0	03	60	2,16
Id.	66	2	—	Seminativo arb.	4ª	1	31	10	367,08
Id.	66	3	—	Seminativo	1ª	0	12	30	47,97
Id.	66	37	—	Seminativo arb.	1ª	1	41	80	779,90
Baracconi	60	6	—	Fabbr. rurale	—	0	18	80	—
Id.	60	7	—	Seminativo	3ª	5	00	10	1.200,24
Id.	60	8	—	Seminativo arb.	3ª	1	10	30	352,96
Id.	60	9	—	Bosco ceduo	3ª	9	96	90	947,05
Campo alle Mura	60	10	—	Seminativo	3ª	4	58	40	1.100,16
Id.	60	11	—	Fabbr. rurale	—	0	16	80	—
Id.	60	12	—	Uliveto	3ª	3	09	40	1.299,48
Id.	60	13	—	Id.	2ª	3	04	20	2.205,45
Id.	60	15	—	Seminativo	3ª	9	28	40	2.228,16
Id.	60	19	—	Bosco ceduo	4ª	5	99	90	389,94
Id.	60	20		Uliveto	1ª	1	13	00	1.186,50
Id.	60	21		Seminativo	4ª	1	28	90	199,80
Baraccone	62	1	—	Fabbr. rurale	—	0	06	40	—
Id.	62	3		Seminativo	3ª	5	98	80	1.437,12
Carpiglione	62	5(p)		Uliveto	1ª	1	95	47	2.052,43
Id.	62	6	—	Seminativo	3ª	0	01	80	4,32
Id.	62	7(p)		Id.	3ª	3	39	93	815,84
Marrucheti	64	6		Seminativo arb.	5ª	2	24	50	415,33
Marrucheto	64	9		Id.	4ª	0	49	80	139,44
Id.	64	10	—	Pascolo arb.	unica	8	89	80	667,35
Id.	64	11	—	Seminativo	3ª	0	49	60	119,04
Id.	64	12	—	Id.	3ª	1	41	30	339,12
Id.	64	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	30	20	18,12
Id.	64	14	—	Seminativo	3ª	3	89	20	934,08
Id.	64	15		Uliveto	3ª	1	56	90	658,98
Stiaccia	64	19	—	Seminativo	3ª	0	05	60	13,44
Id.	64	20	—	Id.	3ª	0	69	60	167,04
Marrucheto	64	24		Pascolo cesp.	1ª	0	19	90	11,94
Marticello	62	11(p)	—	Bosco ceduo	1ª	0	40	00	26,00
				Totali		266	94	50	61.521,66

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località « Poggio Pinci », confinante:

Nord: con il fosso Carpiglione e con il limite di proprietà coincidente con il Fiume Ombrone;

Est: con il limite di proprietà, coincidente con il Fiume Ombrone;

Sud, Sud-Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso di Stiaccia;

Ovest: con il limite di proprietà, con il fosso della Capanna del Carpiglione; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 2 e 1 (foglio 64) e 4 (foglio 62), le cui parti ovest rimangono alla Ditta; con il limite est della particella 2 (foglio 62) ed infine con la strada vicinale dei Piani d'Ombrone.

2º Accorpamento, sito in località « Campo alle Mura » ecc., confinante:

Nord: con il fosso del Baraccone; con parte del limite sud-est della particella 5 (foglio 60); con il limite sud della particella 12 (foglio 61) e nuovamente con il fosso del Baraccone;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 62), la cui parte sud rimane alla Ditta; con parte del limite ovest di detta particella e con la linea del secondo frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte est rimane alla Ditta; ancora con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 62); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 5 (foglio 62), la cui parte sud rimane alla Ditta; con la strada comunale di Monte Antico; con il limite nord delle particelle 14 e 22 (foglio 60); con la strada che porta al Podere Campo alle Mura, coincidente con il limite ovest delle particelle 22 (foglio 60) e 365 (foglio 78);

Sud e *Sud-Ovest:* con il limite di proprietà;

Ovest: con il torrente Lescone.

L'indennità di espropriazione è di L. 21.611.254,95 (ventunomilioniseicentoundicimiladuecentocinquantaquattro e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4383.

Approvazione del piano particolareggiato d'espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 47.08.80, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 47.08.80.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 88. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79729/66825 (V.C.)			
Quarto di Casale	122	145(p)		Seminativo	35	40	1.479,75
Quarto della Caduta	122	166(p)		Id.	334	13	7.999,17
Id.	122	146(p)		Id.	8	74	89,64
Id.	122	166	½	Pascolo	8	49	116,13
Id.	122	167	—	Id.	0	75	10,26
Id.	122	222(p)		Id.	65	24	892,54
Id.	122	168(p)		Seminativo	18	13	434,00
				Totali	470	88	11.021,49

Pari ad Ha. 47.08.80

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarto della Tenuta », distinto a V. C. alla mappa 122, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 168 e 166, le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con un affluente del fosso della Cadutella coincidente con parte del limite ovest della particella 147;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 145, 146, 222 e nuovamente sulle particelle 146 e 145, le cui parti sud, rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Cadutella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4384.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ramella Guido fu Giuseppe, in comune di Veiano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ramella Guido fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Veiano (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2476, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ramella Guido fu Giuseppe relativo ai terreni ricadenti nel comune di Veiano (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 14.68.51, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 14.68.51.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 89. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ramella Guido fu Giuseppe, in comune di Veiano (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 486 (V.C.)					
Viprara	VI	19	—	Pascolo	—	0	58	00	18,79
Poggio Corsetto	VI	20(p)	—	Id.	—	1	56	80	101,60
Id.	VI	21(p)	—	Id.	—	2	14	24	138,82
Id.	VI	26(p)	—	Seminativo	—	10	39	47	1.347,15
				Totali		14	68	51	1.606,36

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2476 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 14.68.51 e ad un reddito dominicale di L. 1.881,02 (milleottocentottantuno e cent. 2).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Poggio Corsetto» distinto a V. C. alla Sez. VI, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Est: con la strada di Rola;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 26, 21 e 20, le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con un affluente del fiume Mignone coincidente con parte del limite est della particella 14/1.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4385.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta de Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 168.29.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1418 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
S. Carlo	133	41	—	Seminativo	2ª	1	66	70	633,46
Id.	133	42	—	Id.	2ª	8	13	00	3.089,40
Ombrone	133	31	—	Id.	2ª	17	22	70	6.546,26
Id.	133	30	—	Id.	2ª	22	35	20	8.493,76
Id.	133	29	—	Bosco alto fusto	4ª	0	48	80	24,40
Feltricio	134	3	—	Fabbr. rurale	—	0	48	80	—
Id.	134	29		Seminativo	3ª	8	20	20	2.214,54
Id.	134	30	—	Id.	3ª	2	92	00	788,40
Id.	134	2	—	Id.	3ª	12	04	40	3.251,88
Id.	134	15	—	Id.	3ª	4	79	50	1.294,65
Feltrino	134	1		Id.	3ª	8	31	60	2.245,32
Id.	134	54	—	Fabbr. rurale	—	0	26	20	—
Caprareccia	111	43	—	Uliveto	3ª	8	44	30	3.377,20
Id.	135	48	—	Seminativo arb.	3ª	4	70	70	1.647,45
Id.	135	81	—	Uliveto	3ª	0	34	70	138,80
Id.	135	47	—	Seminativo	3ª	0	66	50	179,55
Id.	135	45	—	Id.	4ª	5	05	20	884,10
Id.	135	46	—	Fabbr. rurale		0	66	20	—
Id.	135	41	—	Seminativo	4ª	4	35	90	762,83
Id.	135	42	—	Id.	5ª	18	36	00	1.836,00
Id.	135	43	—	Id.	5ª	2	82	70	282,70
Id.	135	80	—	Uliveto	4ª	16	03	40	4.008,50
Id.	111	45	—	Seminativo	5ª	9	18	70	918,70
Id.	111	44	—	Uliveto	3ª	10	75	60	4.302,40
					Totali	168	29	00	46.920,30

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Grancia », confina
Nord con il limite sud delle particelle 36-49-53-41-42 e 35, tutte del foglio 111;
Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 16.222.650,75 (sedicimilioniduecentoventiduemilaseicentocinquanta e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4386.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952 espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), per la superficie di ettari 63.08.20, specificamente descritti nell'elenco numero 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 63.08.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 91. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, in comune di Santa Marinella (già Tolfa) (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 1928 (V.C.)							
Pozzo Gregorio Carbonare	XIII	3	A(p)	Bosco ceduo	240	61	5.394,49
Pantaccio	XIII	8	3A	Seminativo	375	71	8.994,49
Rocca Lepore	XIII	12	—	Bosco ceduo	14	50	187,34
				Totali	630	82	14.576,32

Pari ad Ha. 63.08.20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Pozzo Carbonare» e «Pantaccio» distinto a V. C. alla Sez. XIII, confina:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3/A, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con il limite sud-ovest della particella 7/A con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso Marangone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4387.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, nel comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolaeggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 920;

Udito il parere, in data 2 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 624.05.10 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n.1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 441.41.03, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 182.64.07

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1497 (*V.C.*)					
Velicali.	18ª	20(p)	—	Seminativo	—	26	81	07	2.123,41
Id.	18ª	21	—	Pascolo	—	0	52	00	84,24
Id.	18ª	22	—	Seminativo	—	73	75	00	14.602,50
Id.	18ª	23	—	Bosco ceduo.	—	0	87	00	53,24
Fosso Bufalino	18ª	30	—	Pascolo	—	0	52	00	50,54
Pian d'Argento	18ª	59	1	Seminativo	—	10	73	00	2.124,54
Id.	18ª	59	2	Id.	—	22	12	70	4.381,13
Id.	18ª	59	3	Id.	—	9	56	30	1.893,46
Id.	18ª	105	—	Bosco ceduo	—	1	56	50	95,76
Fosso Bufalino	18ª	29	—	Id.	—	1	00	20	61,31
Velicali	18ª	24	—	Pascolo	—	1	04	50	169,27
Id.	18ª	25	—	Seminativo	—	1	80	70	357,77
Id.	18ª	118	—	Id.	—	0	59	00	116,82
Fontanile della Torre	5ª	1	—	Id.	—	10	72	40	2.123,35
Id.	5ª	2	—	Id.	—	51	88	00	4.108,90
Id.	5ª	3	—	Id.	—	5	23	10	1.035,72
Id.	5ª	7	—	Pascolo	—	10	81	40	1.051,09
Id.	5ª	8	—	Id.	—	0	21	00	6,80
Id.	5ª	9	—	Seminat. art. 106	—	5	50	40	257,58
Id.	5ª	10	—	Seminativo	—	18	94	30	3.750,70
Id.	5ª	11	—	Pascolo	—	19	76	00	1.920,67
Id.	5ª	12	—	Id.	—	1	16	60	113,33
Id.	5ª	33	—	Bosco ceduo.	—	4	55	50	557,53
Id.	5ª	34	—	Seminativo	—	15	74	50	3.117,49
Id.	5ª	35	—	Seminat. art. 106	—	1	25	50	58,72
Id.	5ª	36	—	Id.	—	5	30	00	248,04
Selciatella	20ª	189(p)		Pascolo	—	4	95	56	481,67
Selvaccia.	2ª	26	2BR	Seminativo	—	17	14	50	3.394,87
Id.	2ª	27	B	Pascolo	—	0	26	70	25,92
Id.	2ª	496	2A	Id.	—	9	55	40	928,48
Id.	2ª	497	RA	Seminativo	—	18	30	90	3.625,20
Forca di Pome	18ª	4	—	Bosco ceduo.	—	0	64	60	39,53
Fosso del Bufalino	18ª	50	—	Pascolo.	—	0	07	70	2,48
Id.	18ª	51	—	Bosco ceduo.	—	1	22	10	149,44
Pian d'Argento	18ª	56	—	Id.	—	19	89	00	3.651,80
Id.	18ª	57	—	Id.	—	0	05	30	6,48
Id.	18ª	58	—	Id.	—	19	75	00	3.626,10
Fontanile della Torre	5ª	4	—	Id.	—	23	73	60	2.905,27
Id.	5ª	5	—	Pascolo	—	23	82	00	2.315,30
					Totali	441	41	03	65.616,45

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « Selvaccia » confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada litoranea di bonifica.

2º Accorpamento in località « Fontanile della Torre », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 104 (Sez. XVIII); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20 (Sez. XVIII) e 189 (Sez. XX), le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada che conduce a Poggio Martino e con il fosso Selciatella;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce a Poggio Martino e con il fosso Buffolino.

3º Accorpamento in località « Pian d'Argento », confinante

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Dogane;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Poggio Martino;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Buffolino;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Dogane.

L'indennità di espropriazione è di L. 23.736.888,15 (ventitremilionisettecentotrentaseimilaottocentottantotto e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Giovanni Battista fu Giulio, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1497 (V C.)					
Selvaccia.	16ª	5	3	Seminativo		9	45	40	1.871,89
Fragida	16ª	63	—	Pascolo.	—	8	80	00	855,36
Id.	16ª	62		Id.		2	40	00	77,70
Id.	16ª	61	—	Id.	—	1	35	00	43,74
Id.	16ª	60	—	Sterile	—	1	62	50	0,58
Id.	16ª	65	—	Pascolo.	—	2	41	40	78,19
Id.	16ª	67(p)	—	Seminativo	—	3	00	00	237,60
Id.	16ª	43	—	Bosco ceduo.	—	0	52	00	31,82
Id.	16ª	41(p)	—	Pascolo	—	3	20	10	518,56
Id.	16ª	40(p)		Bosco ceduo.		4	40	00	269,28
Id.	16ª	66(p)	—	Id.		1	70	00	208,08
Selvaccia.	15ª	17(p)	—	Id.	—	0	41	00	50,18
Fragida	16ª	39	—	Id.	—	0	13	00	15,91
Id.	16ª	44	-	Pascolo		13	77	00	1.338,44
Id.	16ª	45	—	Id.	—	4	47	50	144,97
Id.	16ª	46		Sterile	—	3	67	00	1,33
Piantaneta	15ª	32(p)	—	Seminativo	—	3	71	25	735,07
Fragida	16ª	30/2(p)	—	Id.	—	2	22	40	440,35
Selvaccia.	15ª	63(p)	—	Bosco ceduo.	—	1	60	00	97,92
Fosso Candita	15ª	70(p)	—	Id.	—	7	32	40	896,46
Selvaccia.	15ª	36(p)	—	Id.	—	17	63	59	2.158,63
Id.	15ª	37(p)	—	Id.	—	12	26	96	1.501,80
Piantaneta	15ª	57	—	Pascolo	—	0	75	40	24,41
Id.	15ª	58	—	Sterile	—	1	38	60	0,50
Selvaccia.	15ª	21	—	Pascolo.	—	2	88	00	93,31
Id.	15ª	27	—	Sterile	—	1	17	30	0,43
Id.	15ª	22	—	Pascolo.	—	3	01	00	97,52
Id.	15ª	26	—	Sterile	—	2	88	50	1,04
Id.	15ª	23	—	Pascolo.	—	2	42	00	78,41
Id.	15ª	25	—	Sterile	—	1	46	00	0,54
Selciatella le Case.	20ª	195	—	Pascolo.	—	0	36	50	35,46
Id.	20ª	194	-	Id.	—	0	75	00	72,90
Id.	20ª	193	—	Id.	—	9	06	50	881,10
Id.	20ª	192	—	Id.	—	3	26	00	314,93
Velocali	18ª	16	—	Id.	—	2	06	00	200,23
Id.	18ª	17		Bosco ceduo.	—	9	42	00	1.153,01
Selciatella le Case.	20ª	191	—	Pascolo	—	4	35	00	422,82
Valicali	18ª	14	—	Bosco ceduo.	—	11	42	00	1.397,81
Id.	18ª	15	—	Pascolo	—	0	74	80	72,68
Selciatella le Case.	20ª	190	—	Bosco ceduo.	—	4	68	50	286,70
Velicali	18ª	18	—	Seminativo	—	0	89	70	71,03
Selciatella	20ª	189(p)	—	Pascolo	—	5	64	04	548,25
Velicali	18ª	20(p)	—	Seminativo	—	5	10	43	404,26
Fosso del Gosso	18ª	104	—	Id.	—	2	05	20	406,30
Velicali	18ª	19	—	Bosco ceduo.	—	0	77	10	94,36
					Totali	182	64	07	18.231,92

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Selciatella » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Dogane;
Est: con il limite di proprietà;
Sud. con la linea del frazionamento operato sulle particelle 189 (Sez. XX) e 20 (Sez. XVIII), le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 20 (Sez. XVIII);
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Dogane;

2° Accorpamento in località « Fragida » distinto a V. C. alla Sez. XVI, confinante:
Nord-Ovest. con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;
Nord-Est: con il limite sud della particella 57; con parte del limite sud della particella 5/1; con il limite ovest della particella 56; con il limite sud-ovest della particella 5/2;
Sud-Est: con il limite di proprietà;
Sud-Ovest: con il Mar Tirreno e con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;

3ª Accorpamento in località « Fragida », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Selvaccia;
Nord-Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 67, 41, 66, 40, per la seconda volta sulla 66 e sulla 40, di nuovo sulla 66, quindi sulla 38/2 (tutte della Sez. XVI) ed infine sulla 17 (Sez. XV) le cui parti est rimangono alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Caccianello;
Sud-Ovest. con il Mar Tirreno;

4° Accorpamento in località « Selvaccia », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Gesso;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 32, 63, 70, 36 e 37 (Sez. XV) le cui parti est rimangono alla ditta; con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Bandita;
Ovest: con il Mar Tirreno.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4388.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simoni Sergio fu Andrea, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Sergio fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2341, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemeprato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simoni Sergio fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 34.23.80, specificamente descritti nell'elenco numero 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simoni Sergio fu Andrea in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 140 (V. C.)					
Pascolare dei Bovi	XIII	12	1A	Pascolo		2	22	30	360,12
Id.	XIII	13	1A	Id.		0	92	00	59,62
Pian di Maggio	XIII	11(p)		Id.		2	43	20	551,58
Pascolare dei Bovi	XIII	17	A1(p)	Bosco ceduo		17	15	20	3.643,08
Caprareccia.	XIV	96(p)	—	Bosco da frutto	—	0	83	20	74,88
Id.	XIV	95	B(p)	Id.	—	2	79	50	452,79
Id.	XIV	61(p)	—	Seminativo	-	1	95	40	773,78
Id.	XIV	63(p)	—	Pascolo	—	5	93	00	960,66
				Totali		34	23	80	6.876,51

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2431 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 34.23.80 e ad un reddito dominicale di L. 7.711,53 (settemilasettecentoundici e cent. 53).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pascolare dei Bovi » e « Caprareccia », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 17/A, 11 (Sez. XIII) 95-B e 63 (Sez. XIV), le cui parti nord rimangono alla ditta; con il fosso Giano Volci;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 63, 95/B, 61 e 96 (Sez. XIV), le cui parti sud sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio; con la strada comunale che da Montalto mette a Monteacuto, coincidente in parte, con il limite di proprietà;
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.635.830,79 (unmilioneseicentotrentacinquemilaottocentotrenta e cent. 79) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4389.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Aziende Agricole Ma-

remmane con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 89.05.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 94. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 562 (*N. C.*)					
Cavallini	21	44(p)	—	Seminativo	3ª	7	87	10	1.967,75
Id.	21	45	—	Vigneto	1ª	0	64	10	576,90
Id.	21	4	—	Seminativo	3ª	15	60	50	3.901,25
Id.	21	54(p)	—	Prato	unica	0	88	00	114,40
Id.	21	43	—	Seminativo	3ª	29	08	90	7.272,25
Fonte Trilla	18	34	—	Id.	4ª	0	39	30	66,81
I Mosci	18	81(p)	—	Id.	3ª	0	24	00	60,00
Fonte Trilla	18	31(p)	—	Id.	3ª	5	59	30	1.398,25
Id.	18	35	—	Id.	2ª	2	89	80	985,32
Id.	18	36	—	Id.	2ª	1	28	90	438,26
Id.	18	32	—	Id.	3ª	8	30	20	2.075,50
Id.	18	28(p)	—	Id.	3ª	3	53	68	884,20
Id.	18	29(p)	—	Id.	3ª	6	90	63	1.726,58
Id.	18	33(p)	—	Id.	3ª	4	98	88	1.247,20
Id.	18	89	—	Vigneto	1ª	0	82	40	741,60
					Totali	89	05	69	23.456,27

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta S. Donato », confina :

Nord e Nord-Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 28 (foglio 18), la cui parte nord rimane alla Ditta ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 29 e 33 (foglio 18), le cui parti nord-est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio ;

Sud-Est : con il limite di proprietà coincidente con il fosso Albegnaccia ;

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 54 (foglio 21), la cui parte sud rimane alla Ditta ; con il limite nord della particella 9 (foglio 21) ; con parte del limite nord della particella 88 (foglio 21) ; con il limite nord della particella 8 (foglio 21) ; ancora con parte del limite nord della particella 88 (foglio 21) ;

Nord-Ovest : con parte del limite est della particella 46 (foglio 21) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 44 (foglio 21) ; la cui parte settentrionale rimane alla Ditta ; con parte del limite est della suddetta particella ; con parte del limite sud-est della particella 2 (foglio 21); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 81-31-28 (foglio 18), le cui parti nord-ovest rimangono alla Ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.198.194,90 (ottomilionicentonovantottomilacentonovantaquattro e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4390.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Italcementi » Fabbriche Riunite Cementi e Calce, con sede in Bergamo, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonimà « Italcementi » Fabbriche Riunite Cementi e Calce, con sede in Bergamo, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Viste le deliberazioni 27 marzo 1952, n. 2471 e 16 maggio 1952, n. 2496 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dalla Società interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Italcementi » Fabbriche Riunite Cementi e Calce, con sede in Bergamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 15.87.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Italcementi - Fabbriche Riunite Cementi e Calce, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1008 (*N.C.*)			
Ristretti	II	408	—	Pascolo	51	640	706,42
Id.	II	192	—	Seminativo	61	944	1.271,09
Id.	II	84	3R1	Id.	0	180	3.69
Id.	II	84	1R1 B(p)	Id.	45	000	1.385,10
				Totali	158	764	3.366,30

Pari ad Ha. 15.87.64

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere n. 2471 in data 27 marzo 1952 e n. 2496 del 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 15.87.64 e ad un reddito dominicale di L. 4.152,43 (quattromilacentocinquantadue e cent. 43).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ristretti », distinto a V. C. alla Sez. II, confina :

Nord : con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso Fiumaretta ;
Est : con il limite di proprietà ;
Sud : con parte del limite nord della particella 84/3/R/2 e con parte del limite nord-ovest della particella 84/1/R/2 : con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 84/1/R/1, la cui parte sud rimane alla ditta :
Ovest : con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Braccianese Claudia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.410.452,60 (unmilionequattrocentodiecimilaquattrocentocinquantadue e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4391.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Immobiliare « Sant'Isidoro », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare « Sant'Isidoro », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2371 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espopriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare «Sant'Isidoro» con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 70.18.10 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.18.10.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 96. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Soc. Imm. « S. Isidoro » in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1897 (V C.)					
Portaccia	II	26	2A1(p)	Seminativo		11	79	70	2.335,81
Id.	II	235(p)	—	Id.	--	8	24	32	1.632,15
Vallegata	II	166	—	Torre diruta.	—	0	00	40	—
Id.	II	165	—	Pascolo	—	6	90	00	1.117,80
Id.	II	167	—	Id.		4	80	60	467,14
Id.	II	164(p)	—	Id.	—	4	40	14	713,02
Id.	II	173(p)	—	Seminativo	—	2	81	60	557,57
Id.	II	168(p)	—	Pascolo	—	1	38	24	134,37
Id.	II	169(p)	—	Id.	—	0	08	00	7,77
Id.	II	232	2A(pp)	Seminativo	—	10	60	90	2.100,58
S. Secondiano	II	234	2(p)	Id.	—	19	41	20	3.790,12
				Totali		70	18	10	12.856,33

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2371 in data 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 70.18.10 e ad un reddito dominicale di di L. 25.354,52 (venticinquemilatrecentocinquantaquattro e cent. 52).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vallegata », distinto a V. C. alla Sez. II, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 235 e 26/2/A1, le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite di proprietà coincidente con la strada di Bonifica;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26/2/A-1, la cui parte sud rimane alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 234/2 la cui parte sud-est rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 233; con la linea del frazionamento operato sulla particella 232/2-A, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 232/2-A, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 169; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 169, 168, 173 e 164, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio:

Ovest: con la strada comunale della Marina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4392.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « San Vito » Società Anonima, con sede in Torino, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «San Vito» Società Anonima, con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha preceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «San Vito» Società Anonima, con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 57.37.23, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 57.37.23.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 97. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta San Vito - Società Anonima con sede in Torino, in comune di Catelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale n. 811 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Giulio.	14	19	—	Pascolo cesp.	unica	3	76	80	56,52
Id.	14	20	—	Bosco ceduo.	4ª	0	48	10	18,28
Id.	14	21	—	Seminativo	2ª	1	38	00	372,60
Id.	14	22	—	Pascolo cesp.	unica	0	14	00	2,10
La Quercia.	14	38	—	Seminativo arb.	2ª	1	83	60	697,68
Id.	14	39	—	Seminativo	2ª	0	19	50	52,65
S. Giulio	18	2	—	Bosco ceduo.	3ª	13	08	70	719,78
Id.	18	3	—	Seminativo	3ª	2	02	00	404,00
Id.	18	4	—	Pascolo cesp.	unica	0	53	20	7,98
Id.	18	5	—	Seminativo	3ª	1	33	50	267,00
Id.	18	6		Id.	2ª	0	98	50	265,95
Id.	18	8	-	Pascolo cesp.	unica	1	15	40	17,31
Id.	18	9	—	Id.	unica	0	67	00	10,05
Id.	18	11	—	Seminativo	3ª	0	86	10	172,20
Id.	18	12(p)		Id.	3ª	2	81	00	562,00
Rantia.	23	33		Id.	2ª	0	16	80	45,36
Id.	23	35	—	Seminativo arb.	2ª	1	65	70	629,66
Id	23	36	—	Pascolo cesp.	unica	0	01	30	0,19
Id.	23	37	—	Seminativo	3ª	4	07	50	814,00
Id.	23	38	—	Corte unita al n. 7 del f. 24	—	0	18	50	—
Id.	23	39	—	Pascolo	1ª	0	11	00	4,18
Id.	23	40		Seminativo	4ª	0	11	80	15,34
I Campi di Rantia	23	42(p)	—	Id.	3ª	0	75	23	150,46
Rantia.	24	2	—	Seminativo arb.	1ª	0	78	60	377,28
Id.	24	3	·	Bosco ceduo.	4ª	0	01	90	0,72
Id.	24	4	—	Seminativo	3ª	3	31	50	663,00
Id.	24	5	—	Corte unita al n. 7	—	0	16	30	
Id.	24	7	—	Fabbr. rur. con la corte n. 5 e n. 38 del foglio 23	—	0	17	40	—
Id.	24	8	—	Seminativo arb.	2ª	2	21	00	839,80
Id.	24	9		Seminativo	2ª	0	23	40	63,18
I Campi di Rantia	24	10	—	Id.	3ª	0	99	50	199,00
Rantia.	24	28	—	Bosco ceduo.	4ª	0	53	50	20,33
Id.	24	29	—	Seminativo arb.	3ª	0	48	90	146,70
Id.	24	30	—	Seminativo	3ª	0	24	20	48,40
Id.	24	31		Seminativo arb.	4ª	0	37	70	79,17
Id.	24	32		Pascolo cesp.	unica	0	33	70	5,05
Id.	24	33	—	Id.	unica	0	06	90	1,04
Id.	24	34	—	Seminativo	3ª	3	78	20	756,40
Id.	24	35	—	Bosco ceduo.	3ª	0	16	60	9,13
Id.	24	39	—	Seminativo	3ª	4	77	40	954,80
Id.	24	40	—	Pascolo	1ª	0	10	90	4,14
Id.	24	54	—	Pascolo cesp.	unica	0	26	90	4,04
					Totali	57	37	23	9.457,47

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «S. Giulio», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro di Casamatta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Casamatta; con parte del limite nord della particella 22 (foglio 18);

Sud: con parte del limite nord della particella 22 (foglio 18); con parte del limite nord della particella 12 (foglio 18) e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite ovest della particella suddetta; con parte del limite est, con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 18);

Ovest: con la strada vicinale delle Capannacce e con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località « Rantia » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Chiasso;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 42 (foglio 23) la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest e con parte di quello sud della particella 50 (foglio 23); con parte del limite ovest delle particelle 12, 11 e 41 (foglio 24); con la strada vicinale Rantia; con parte del limite nord della particella 55 (foglio 24);
Sud-Ovest: con parte del limite nord della particella 55 (foglio 24); con la strada provinciale delle Valli; con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Confine;
Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4393.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo, di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 42.16.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Soc. Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 888 (*N. C.*)					
Podere Tre Aie	108	1(p)	—	Seminativo	2ª	25	50	50	9.691,90
Podere Acquavinta	108	5(p)	—	Id.	2ª	16	65	57	6.329,17
				Totali		42	16	07	16.021,07

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento distinto al foglio di mappa n. 108 sito in località «Podere Tre Aie» e «Podere Acquavinta», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Martello;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1, la cui parte est rimane alla Ditta; con il limite Ovest della particella 20 e parte del limite ovest della particella 21;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Salcino.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.286.953,10 (cinquemilioniduecentottantaseimilanovecentocinquantatre e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Somaini Eugenio, Cesare e Carlo fratelli fu Francesco, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Somaini Eugenio, Cesare e Carlo fratelli fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Somaini Eugenio, Cesare e Carlo fratelli fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 67.98.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino..

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Somaini Eugenio, Cesare e Carlo, f.lli fu Francesco, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 68035 (*V. C.*)			
Casetta Mattei	66	49(p)	—	Seminativo	231	00	5.530,14
Id.	66	50	—	Id.	29	33	702,13
Id.	66	51	—	Bosco ceduo.	7	96	102,83
Id.	66	52(p)	—	Seminativo	25	07	1.047,80
Id.	66	52½ (p)	—	Pascolo	11	03	150,90
Id.	66	53	—	Bosco ceduo.	3	70	47,80
Id.	66	54(p)	—	Seminativo	7	00	167,58
Id.	66	56(p)	—	Pascolo	6	00	82,08
Pantanella	66	162	—	Bosco ceduo.	1	33	17,17
Id.	66	164	—	Seminativo	11	46	479,03
Id.	66	166	—	Pascolo	17	05	233,24
Id.	66	167	—	Id.	4	92	67,30
Id.	66	168(p)	—	Seminativo	139	89	3.348,97
Casetta Mattei	66	65(p)	—	Id.	2	51	60,00
Id.	66	143(p)	—	Id.	2	09	50,00
Id.	66	149(p)	—	Bosco ceduo.	2	48	32,00
Id.	66	150	—	Id.	4	36	56,32
Id.	66	151	—	Pascolo	3	96	54,19
Id.	66	152	—	Bosco ceduo.	4	03	52,06
Id.	66	154	—	Pascolo	2	13	29,15
Id.	66	155	—	Pascolo	2	17	29,68
Id.	66	157	—	Seminativo	9	04	216,41
Pantanella	66	158	—	Id.	0	93	38,87
Id.	66	159	—	Pascolo	7	77	106,29
Id.	66	160(p)	—	Bosco ceduo.	3	10	40,00
Id.	66	161(p)	—	Seminativo	10	05	420,00
Id.	66	162(p)	—	Bosco ceduo.	18	42	238,00
Casetta Mattei	66	153(p)	—	Seminativo	96	00	2.298,24
Id.	66	156(p)	—	Bosco ceduo.	15	09	195,00
				Totali	679	87	15.893,18

Pari ad Ha. 67.98.70

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Casetta Mattei» distinto a V. C. alla Mappa 66 confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale la Pisana;
Est: con la linea del frazionamento (coincidente con il tracciato della strada di Circonvallazione di Roma) operato sulle particelle 49, 52 ½, 52, ancora sulla 49, 54, 56 e per la terza volta sulla 49, le cui parti est rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Casetta Mattei», distinto a V. C. alla Mappa 66 confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Portuense;

Est: con la linea del frazionamento (coincidente con il tracciato della strada di Circonvallazione di Roma) operato sulle particelle 168, 162, 161, 160, 156, 153, 149, 65 e 143, le cui parti est rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada provinciale Portuense.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.451.883,05 (seimilioniquattrocentocinquantunmilaottocentottantatre e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4395.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Spargi Ettore fu Oreste, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Spargi Ettore fu Oreste, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziole e del territorio del Fucino, nei confronti di Spargi Ettore fu Oreste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 7.13.68, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.13.68.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 100. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spargi Ettore fu Oreste, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1291 (*N. C.*)					
Poggio alla Buca	67	47	—	Seminativo	3ª	0	17	50	42,00
Id.	67	141(p)	—	Id.	3ª	0	69	84	167,61
					Totali	0	87	34	209,61

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 948 (*N. C.*)					
Piana della Buca	67	73	—	Bosco ceduo.	3ª	0	15	50	14.73
Id.	67	40	—	Seminativo	3ª	2	53	90	609,36
Id.	67	51	—	Uliveto .	3ª	0	56	40	236,88
Id.	67	66	—	Seminativo	3ª	0	32	40	77,76
Id.	67	41(p)	—	Id.	4ª	2	68	14	415,62
					Totali	6	26	34	1.354,35

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Poggio alla Buca »;

1º Accorpamento confinante:

Nord ed Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 41 (foglio 67), la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite est della suddetta particella;
Ovest: con la strada vicinale della Bandita.

2º Accorpamento confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada vicinale della Bandita;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con parte del limite est della particella 46 (foglio 67), con la linea del frazionamento operato sulla particella 141 (foglio 67), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 1291	87.34	209,61
Partita catastale n. 948	6.26.34	1.354,35
In complesso	7.13.68	1.563,96

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Toraldo Antonio di Bernardo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66.

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Toraldo Antonio di Bernardo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2517, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Toraldo Antonio di Bernardo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 54.72.43, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 28.92.61 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 25.79.82.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 101. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Toraldo Antonio di Bernardo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 908 (*N. C*)					
Le Volpaiole	25	46(p)	—	Uliveto.	3ª	0	64	68	271,66
Id.	26	16	—	Vigneto	3ª	0	09	50	39,90
Id.	26	21(p)	—	Uliveto. .	4ª	0	34	08	54,53
Id.	26	24	—	Id.	3ª	16	81	70	7.063,14
Id.	26	25	—	Fabbr. rurale	—	0	16	20	—
Id.	26	27	—	Vigneto	3ª	0	24	40	102,48
Id.	26	28	—	Fabbr. rurale	—	0	01	80	—
Id.	26	29	—	Vigneto	3ª	0	12	00	50,40
Id.	26	30	—	Id.	3ª	0	13	10	55,02
Id.	26	31	—	Fabbr. rurale	—	0	01	40	—
Id.	26	32	—	Uliveto	3ª	6	77	10	2.843,82
Id.	26	33	—	Vigneto	3ª	0	26	40	110,88
Id.	26	34	—	Seminativo	4ª	0	11	30	19,21
Id.	26	44	—	Vigneto	3ª	0	05	20	21,84
Id.	26	45	—	Seminativo arb.	5ª	3	00	40	390,52
Id.	26	46	—	Seminativo	4ª	0	02	10	3,57
Id.	26	47	—	Id.	4ª	0	03	30	5,61
Id.	26	49	—	Fabbr. rurale	—	0	01	60	—
Poggio al forno.	38	16	—	Incolto produttivo	unica	0	03	00	0,15
Id.	38	18	—	Id.	unica	0	00	65	0,03
Id.	38	19	—	Id.	unica	0	02	70	0,14
					Totali	28	92	61	11.032,90

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « La Volpaiole », confina:

Nord: con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 26) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il Terzo residuo;

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 26), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il Terzo residuo; con il fosso delle Volpaiole;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Volpaiole;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale di Fontanella;

Ovest: con parte del limite est della particella 46 (foglio 25) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il Terzo residuo; con il limite sud-est della particella 30 (foglio 25); con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.864.520,25 (quattromilioniottocentosessantaquattromilacinquecentoventi e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Toraldo Antonio di Bernardo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 908 (*N. C.*)					
Le Volpaiole	25	30	—	Seminativo arb.	5ª	2	37	20	308,36
Id.	25	46(p)	—	Uliveto	3ª	5	83	30	2.449,86
Id.	26	17	—	Fabbr. rur.	—	0	01	30	—
Id.	26	18	—	Vigneto	3ª	0	05	30	22,26
Id.	26	19	—	Id.	3ª	0	10	60	44,52
Id.	26	21(p)	—	Uliveto	4ª	14	22	32	2275,71
Id.	26	43	—	Saminativo arb.	5ª	3	19	80	415,74
				Totali		25	79	82	5516,45

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Le Volpaiole » confinante:

Nord-Est ed Est: con il limite di proprietà;

Sud-Ovest: con il fosso delle Volpaiole;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 26), le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite nord della particella 16 (Foglio 26); con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località « Le Volpaiole » confinante:

Nord: con parte del limite sud e on il limite est della particella 29 (foglio 25); con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest delle particelle 45 e 24 (foglio 26); con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 25), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 24 (foglio 26);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 25), la cui parte ovest rimane alla Ditta: con parte del limite sud della particella 47 (foglio 25); con la linea del frazionaento operato nuovamente sulla particolla 46 (foglio 25), la cui parte ovest rimane alla ditta con il limite est e con parte di quello nord della particella 45 (foglio 25).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4397.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo in comune di Canino (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo, per i tereni ricadenti nel comune di Canino (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 1 agosto 1951, n. 2305, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri, in data 2 agosto 1951 e 11 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canino (provincia di Viterbo), per la superficie di ettai 299.30.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 299.30..00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 123. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Canino (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1929 (*V. C.*)					
Perazzeta	IV	27	1	Seminativo	—	8	76	70	1.988,35
Id.	IV	27	2	Id.	—	2	90	00	375,84
Id.	IV	26	—	Id.	—	1	68	30	381,67
Id.	IV	25	—	Pascolo	—	5	51	40	258,05
Id.	IV	24	1	Seminativo	-	6	07	80	1.378,48
Id.	IV	24	2(p)	Id.	—	6	05	00	784,06
Id.	IV	28	—	Pascolo cesp.	—	2	30	70	141,19
Id.	IV	29	—	Pascolo	—	0	96	20	45,00
Id.	IV	30	—	Pascolo cesp.	—	0	21	50	32,54
Riminino.	IV	33	4	Pascolo	—	8	43	60	1.093,28
Id.	IV	35	4(p)	Bosco ceduo forte	—	12	68	00	821,66
Id.	IV	33	3	Pascolo	—	18	36	60	5.950,59
Id.	IV	33	1	Id.	—	13	30	90	1.724,83
Id.	IV	33	2	Id.	—	9	07	60	424,73
Strada pianino	II	49	—	Pascolo cesp.	—	3	33	00	359,64
Id.	II	50	—	Id.	—	1	62	50	175,50
Id.	II	51	—	Id.	—	0	77	60	83,81
Strada Pianino	II	52	—	Pascolo cesp.	—	1	77	40	191,59
Id.	II	53	—	Id.	—	0	99	50	60,88
San Valeriano	II	61	3	Seminativo	—	5	17	50	1.173,67
Id.	II	61	1	Seminativo	—	29	24	60	6.632,96
Id.	II	60	—	Pascolo cesp.	—	0	20	50	22,14
Id.	II	71	1	Seminativo	—	7	50	40	1.701,07
Id.	II	71	2	Id.	—	5	62	50	1.275,73
Li Roggi.	II	73	1(p)	Id.	—	1	47	90	335,44
Id.	II	72	—	Pascolo cesp.	—	0	19	00	20,52
Id.	II	73	2	Seminativo	—	11	64	00	2.639,95
Id.	II	74	8	Id.	—	46	60	00	10.568,88
Id.	II	74	9	Id.	—	12	94	50	5.126,22
Id.	II	74	7	Id.	—	20	90	00	4.740,12
Paglieto	V	39(p)	—	Pascolo olivato	—	6	55	00	3.654,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1929 (*V .C.*)					
Oliveto.	V	49(p)	—	Pascolo cesp.	—	2	42	60	148,47
Guado Montante	V	47	—	Seminativo	—	0	30	70	39,78
Paglieto	V	40	—	Pascolo olivato	—	5	58	80	1.629,47
Guado Montante	V	42	—	Pascolo cesp.	—	3	28	90	201,28
Id.	V	46	—	Pascolo.	—	1	36	40	176,76
Id.	V	41	3	Seminativo	—	2	91	40	1.153,94
Id.	V	43	—	Id.	—	3	64	20	1.442,24
Id.	V	45	—	Pascolo	—	5	26	30	682,05
Id.	V	44	—	Id.	—	0	23	30	10,91
Id.	V	41	2	Seminativo	—	10	32	70	4.089,49
Id.	V	41	1	Id.	—	11	04	50	4.373,82
				Totali		299	30	00	68.111,50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2305 in data 1 agosto 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 299.30.00 e ad un reddito dominicale di L. 81.144,05 (ottantunmilacentoquarantaquattro e cent. 5).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Li Poggi» distinto a V. C. alla Sez. II, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada comunale da Canino a Ischia di Castro; con il limite sud Ovest della particella 61/2, con parte del limite ovest, con il limite nord e parte di quello est della particella 62; con il limite di proprietà;
Sud: con i limiti nord ed ovest della particella 59; con parte del limite ovest della particella 71/3; con parte del limite est con i limiti nord ed ovest della particella 88; con il limite ovest della particella 86; con il limite nord-est della particella 58; con la strada comunale da Canino a Ischia di Castro; con il limite di proprietà; con il limite nord della particella 57; con parte del limite nord delle particelle 73/3 e 54; con parte del limite est della particella 73/1 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;
Ovest: con il fosso dell Mignattara e con parte del limite est della particella 74/3.

2° Accorpamento in località «Perazzeta», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora;
Est: con il limite sud-ovest della particella 39 (Sez. IV), con parte del limite ovest della particella 35/1 (Sez. IV); con il limite ovest della particella 35/3 (Sez. IV); con parte del limite ovest della particella 35/4 (Sez. IV); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 35/4 e 24/2 (Sez. IV) le cui parti nord ed est rimangono alla ditta; con la strada da Montalto a Ischia e Farnese;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 39 e 49 (Sez. V) le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio:
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia, Alessandro fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 8.77.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in propietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Alessandro fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 109 (V. C.)					
Pian di Maggio	XIV	74	—	Seminativo	—	1	50	00	594,00
Pian dell'Oste	XIV	75	1	Id.	—	1	32	50	524,70
Id.	XIV	75	2	Id.	—	1	89	80	751,61
Id.	XIV	76	1	Id.	—	1	09	40	433,22
Id.	XIV	76	2	Id.	—	1	83	60	727,06
Poggio Morena	XIV	77	—	Bosco ceduo	—	1	12	50	101,23
					Totali	8	77	80	3.131,82

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian dell'Oste », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il fiume Fiora;

Sud e Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.124.762,68 (unmilionecentoventiquattromilasettecentosessantadue e cent. 68) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4399**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Manlio fu Cesare, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Manlio fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Manlio fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 11.83.89, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in propietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei tereni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 103. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vannucchi Manlio fu Cesare, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1017 (*N. C.*)					
Bosco Grande	11	66	—	Seminativo	4ª	2	14	10	310,45
L'Uomo Morto	11	67(p)	—	Vigneto	2ª	0	01	49	8,17
Fregione	11	68	—	Pasco.o cesp.	3ª	1	64	60	6,58
Id.	11	69	—	Pascolo	1ª	0	78	60	43,23
Id.	11	70	—	Seminativo	3ª	0	31	90	86,13
Le Grotte	11	72		Id.	4ª	0	01	80	2,61
Id.	11	73		Id.	5ª	0	96	20	57,72
Fregione	11	77	—	Id.	4ª	0	49	50	71,78
Id.	11	78	-	Seminativo arb.	3ª	0	30	90	114,33
Id.	11	79	—	Seminativo	3ª	0	10	80	29,16
Id.	11	80	—	Seminativo arb.	3ª	0	63	80	236,06

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 1017 (*N.C.*)					
Bosco Grande	11	82	—	Seminativo . .	5ª	2	23	30	133,98
Torrente Fregione	11	83	—	Incolto	unica	0	78	50	15,70
Botro del Bosco	11	84	—	Seminativo	3ª	0	78	30	211,41
Id.	11	85	—	Pascolo arb.	unica	0	41	90	13,41
Torrente Fregione	11	89	—	Incolto .	unica	0	18	20	3,64
					Totali	11	83	89	1.344,36

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Fregione » distinto al N. C. al foglio 11, confina:

Nord : con parte del limite ovest, con il limite sud e con parte del limite est della particella 42 ; con parte del limite sud della particella 60 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 67 la cui parte est è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio ; con parte del limite sud della suddetta particella e della particella 60 ;

Est : con parte del limite ovest della particella 61 ;

Sud-Est : con il limite di proprietà coincidente con il Torrente Fregione ;

Ovest : con il botro della Ragnaia e con parte del limite est delle particelle 58 e 59.

L'indennità di espropriazione è di L. 699.067,20 (seicentonovantanovemilasessantasette e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4400**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di pro-terreni di proprietà di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Montieri (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, per i terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto);

Considerato il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nei piani particolareggiati di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo, di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Uditi i pareri, in data 18 novembre 1952 e 18 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 256.25.69, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 256.25.69.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 104. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841)

Partita catastale n. 1753 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Molino Lago	45	33	—	Seminativo	2ª	0	01	50	3,15
Id.	45	34		Castagneto	3ª	0	09	00	8,10
Id.	45	35	—	Id.	3ª	0	11	90	10,71
C. Felce	46	104	—	Id.	4ª	0	05	70	2,28
Carline	4	11		Pascolo cesp.	1ª	7	76	70	302,91
Id.	4	30	—	Id.	1ª	7	38	00	287,82
P. Marconi	4	33	—	Castagneto	3ª	1	20	40	108,36
Carline	4	43	—	Pascolo cesp.	2ª	1	56	10	40,59
C. Giovanna	10	3	—	Pascolo arb.	unica	2	98	10	163,96
Id.	10	5	—	Castagneto	3ª	1	98	10	178,29
Id.	10	15	—	Pascolo cesp.	1ª	0	98	60	38,45
Id.	10	16		Id.	1ª	22	70	90	885,64
Felicaia	10	17	—	Castagneto	3ª	0	36	50	32,85
Id.	10	32	—	Pascolo arb.	unica	0	30	00	16,50
Serrata.	33	84	—	Pascolo cesp.	3ª	0	36	30	3,99
Id.	33	85	—	Seminativo	2ª	0	64	90	136,29
Id.	33	86	—	Id.	4ª	0	09	30	6,51
Id.	33	112	—	Bosco misto	2ª	0	84	50	71,83
Id.	33	113	—	Seminativo	4ª	1	89	80	132,86
Id.	33	114	—	Pascolo cesp.	2ª	5	91	80	153,86
M. Lago	45	3	—	Bosco ceduo.	3ª	0	52	30	44,45
Id.	45	9	—	Castagneto	3ª	0	82	50	74,25
Id.	45	25	—	Id.	2ª	0	07	10	10,65
Id.	45	26	—	Seminat. arb.	3ª	0	31	30	46,95
Id.	45	27	—	Castagneto	4ª	0	31	50	12,60
Id.	45	28	—	Seminativo	2ª	0	09	50	19,95
Id.	45	29	—	Fabbr. rur.	—	0	09	30	
Id.	45	32	—	Castagneto	4ª	0	16	10	6,44
Id.	45	44	—	Id.	3ª	0	45	40	40,86
Lago.	45	49	—	Id:	3ª	0	32	10	28,89
Id.	45	50	—	Id.	3ª	0	05	10	4,59
Id.	45	51	—	Id.	2ª	0	31	80	47,70
Id.	45	52	—	Id.	2ª	2	23	70	335,55
Scandorlaia.	46	1	—	Bosco misto.	2ª	0	97	10	82,54
Id.	46	3	—	Id.	2ª	0	21	50	18,28
Id.	46	4	—	Seminativo	2ª	0	22	80	47,88
Id.	46	6	—	Castagneto	3ª	0	68	40	61,56
Id.	46	7	—	Id.	2ª	0	84	90	127,35
Le Piagge	46	29	—	Bosco misto	2ª	1	08	20	91,97
Id.	46	33	—	Castagneto	4ª	0	79	80	31,92
Mattea.	46	57	—	Pascolo cesp.	2ª	0	01	30	0,34
La Mattea	46	58	—	Castagneto .	3ª	0	40	50	36,45
Id.	46	59	—	Pascolo arb..	unica	0	42	70	23,48
Id.	46	60	—	Castagneto	4ª	0	67	90	27,16
Id.	46	69	—	Id.	4ª	0	18	40	7,36
Id.	46	70	—	Id.	3ª	0	73	90	66,51
Id.	46	75	—	Seminativo	3ª	0	44	50	55,63
Id.	46	76	—	Pascolo arb..	unica	0	24	80	13,64
Id.	46	80	—	Castagneto	3ª	0	05	80	5,22
Id.	46	81	—	Seminativo	3ª	1	50	10	187,62
Id.	46	82	—	Castagneto	3ª	0	76	20	68,58

Segue: *Partita catastale n.* 1753 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
F. Bino-	46	86	—	Seminativo arb.	3ª	1	18	20	177,30
Id.	46	87	—	Castagneto	4ª	2	63	50	105,40
La Mattea	46	91	—	Pascolo.	1ª	0	20	00	9,00
Id.	46	92	—	Bosco ceduo.	3ª	0	56	50	48,03
Id.	46	93	—	Castagneto	4ª	0	28	00	11,20
Lago.	46	127	—	Id.	2ª	0	59	80	89,70
Id.	46	128	—	Id.	2ª	0	03	30	4,95
Id.	46	155	—	Incolto ster..	—	1	36	50	—
Id.	46	196	—	Pascolo arb..	unica	0	20	70	11,38
Id.	46	197	—	Bosco ceduo.	3ª	0	05	90	5,02
Scandorlaia.	47	13	—	Id.	3ª	0	17	40	14,79
Id.	47	14	—	Castagneto	3ª	1	15	80	104,22
Limbo	47	30	—	Bosco ceduo.	3ª	1	10	00	93,50
Id.	47	31	—	Castagneto	3ª	4	06	70	366,03
Id.	47	32	—	Bosco ceduo.	3ª	1	58	70	134,89
C. Cagna.	4	45	—	Pascolo cesp.	3ª	0	49	00	5,39
Id.	4	46	—	Id.	3ª	0	57	30	6,30
Id.	4	47	—	Bosco misto.	2ª	0	63	10	53,64
Id.	4	48	—	Seminat. arb.	4ª	1	38	90	111,12
C. Nangi	21	41	—	Seminativo	4ª	0	42	30	29,61
Vigna Nuova	21	196	—	Seminat. arb.	2ª	1	02	30	204,60
Id.	21	197	—	Fabbricato rur.	—	0	09	00	—
Id.	21	201	—	Seminativo arb.	2ª	0	51	20	102,40
Id.	21	202	—	Pascolo arb.	unica	0	21	40	11,77
Cecchetto	22	77	—	Castagneto	4ª	0	08	40	3,36
Id.	22	90	—	Id.	4ª	0	28	00	11,20
Pistelle	22	110	—	Id.	4ª	0	33	00	13,20
Id.	22	122	—	Seminativo	3ª	0	37	40	46,75
V. Cristo	22	134	—	Vigneto	3ª	0	57	30	143,25
Campino	22	148	—	Seminativo arb.	4ª	0	51	10	40,88
Papo	22	168	—	Castagneto	3ª	0	73	00	65,70
S. Croce	23	1	—	Pascolo cesp.	3ª	0	09	70	1,07
Piagge	23	4	—	Castagneto	3ª	2	53	40	228,06
Id.	23	7	—	Pascolo arb.	unica	0	66	30	36,46
Tanetoli	23	26	—	Pascolo cesp.	2ª	0	26	40	6,86
Id.	23	27	—	Id.	2ª	0	38	10	9,91
Id.	23	28	—	Id.	2ª	2	97	50	77,34
Id.	23	29	—	Seminativo	4ª	0	40	20	28,14
S. Croce	23	32	—	Castagneto	3ª	5	71	50	514,35
Id.	23	37	—	Id.	3ª	0	09	20	8,28
P. Picciotto	23	42	—	Id.	3ª	4	84	10	435,69
Id.	23	43	—	Fabbricato rur.	—	0	01	00	—
Cecco Nero	23	49	—	Castagneto	3ª	0	02	70	2,43
Id.	23	51	—	Id.	3ª	0	15	00	13,50
Id.	23	52	—	Id.	3ª	0	01	30	1,17
Id.	23	54	—	Id.	3ª	0	12	60	11,34
Id.	23	56	—	Id.	3ª	0	14	70	13,23
Id.	23	59	—	Id.	3ª	0	26	90	24,21
Berlingo	23	76	—	Seminat. arb.	3ª	1	03	30	154,95
Id.	23	77	—	Bosco misto	2ª	0	16	50	14,03
Id.	23	85	—	Castagneto	3ª	0	03	00	2,70
Id.	23	87	—	Id.	3ª	1	04	50	94,05
Giovannata.	23	88	—	Pascolo arb..	unica	1	35	10	74,31
Id.	23	89	—	Seminativo	4ª	0	81	00	56,70
Id.	23	91	—	Castagneto	3ª	1	10	10	99,09
Id.	23	93	—	Semin. arb.	3ª	0	33	70	50,55
Id.	23	92	—	Castagneto	2ª	0	41	50	62,25
P. Balzolo	23	94	—	Bosco misto	2ª	5	01	00	425,86
Aia Biagio	23	106	—	Pascolo arb..	unica	1	65	70	91,14
Sassone	23	119	—	Seminativo	3ª	0	30	80	38,50
Id.	23	120	—	Bosco misto	2ª	3	57	20	303,62
Id.	23	121	—	Seminativo	2ª	0	13	00	27,30
La Cecina	23	123	—	Bosco misto	2ª	1	03	30	87,80
Id.	23	124	—	Pascolo cesp.	2ª	1	85	80	48,31
Castagnoli	23	127	—	Castagneto	2ª	0	17	20	25,80
Suggeto	23	128	—	Seminativo	3ª	1	97	60	246,99
Id.	23	129	—	Pascolo arb.	unica	0	36	30	19,96
Marrucheto	23	130	—	Bosco misto	2ª	0	09	00	7,65
Id.	23	131	—	Id.	2ª	0	10	80	9,18
Id.	23	132	—	Seminativo	4ª	0	48	80	34,16
Biccheraio	23	134	—	Id.	4ª	0	66	40	46,48
Id.	23	135	—	Id.	4ª	2	60	30	182,21
Id.	23	136	—	Bosco misto	2ª	3	19	50	271,58

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1753 (*N. C.*)					
Biccheraio	23	137	—	Bosco misto	1ª	0	41	90	50,28
Id.	23	138	—	Id.	1ª	0	37	80	45,36
Marchetta	23	139	—	Bosco ceduo	4ª	2	91	10	189,22
Id.	23	141	—	Bosco misto	1ª	0	32	10	38,52
Bernio	23	148	—	Seminativo	2ª	0	23	70	49,77
Id.	23	149	—	Bosco misto	1ª	0	24	70	29,64
Id.	23	152	—	Pascolo cesp.	3ª	0	12	30	1,35
Mistennese	27	51	—	Pascolo	1ª	2	53	50	114,08
Id.	27	70	—	Seminativo	4ª	1	41	40	98,98
Id.	27	71	—	Pascolo cesp.	2ª	3	10	20	80,65
Piaggini	27	90	—	Id.	2ª	0	56	10	14,59
Id.	27	91	—	Seminativo	4ª	2	33	50	163,45
Aiaccio	28	92	—	Id.	4ª	3	04	90	213,43
Castellaccio	28	95	—	Id.	3ª	0	51	10	63,88
Id.	28	97	—	Id.	2ª	0	01	00	2,10
Id.	28	96	—	Fabbr. rur.	—	0	24	50	
Id.	28	98	—	Pascolo	3ª	0	09	60	0,77
Id.	28	99	—	Bosco ceduo	4ª	0	10	50	6,83
Id.	28	100	—	Seminativo	4ª	0	29	20	20,44
Id.	28	101	—	Id.	3ª	0	40	30	50,37
Id.	20	102	—	Pascolo	2ª	0	42	80	11,13
Id.	28	104	—	Bosco misto	1ª	4	23	40	508,08
Id.	28	105	—	Seminativo	3ª	0	46	60	58,25
Id.	28	106	—	Vigneto	4ª	0	50	70	65,91
Id.	28	107	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	10	5,23
Aiaccio	28	208		Seminativo	4ª	2	41	70	169,19
Id.	28	109		Pascolo cesp.	2ª	1	41	80	36,87
Id.	28	110		Bosco misto	2ª	0	60	40	51,31
Castellaccio	28	116	-	Castagneto	2ª	6	09	10	913,65
Id.	28	117	—	Id.	2ª	0	87	30	130,95
F. Corone	28	142	—	Bosco misto	1ª	0	56	10	67,32
Foreste	31	4	—	Pascolo arb.	unica	0	13	90	7,65
Rumaggio	31	5	—	Pascolo	3ª	0	07	80	0,62
Foreste	31	6	—	Seminativo arb.	3ª	0	79	90	119,85
Id.	31	12		Bosco ceduo	4ª	0	72	00	46,81
F. Cicco	27	92	—	Bosco misto	1ª	0	68	00	81,60
Grotta	28	68		Seminativo	4ª	0	14	80	10,36
Serrata	28	71	—	Id.	4ª	1	77	20	124.04
Id.	28	72	—	Id.	4ª	0	48	90	34,23
Id.	28	73	-	Id.	4ª	2	72	70	190,89
Id.	28	74		Id.	2ª	0	33	10	69,51
Id.	28	75	—	Id.	3ª	0	32	00	40,00
Grotte	28	76		Pascolo arb.	unica	1	01	70	55,93
C. Noci	28	82	—	Seminativo	3ª	0	52	50	65,63
Castelluccio	28	83	—	Pascolo cesp.	2ª	0	15	00	3,90
Id.	28	84		Pascolo arb.	unica	5	04	40	277,42
Id.	28	85	—	Bosco misto	2ª	2	67	00	226,95
Aiaccio	28	86		Bosco ceduo	4ª	0	37	60	24,44
Id.	28	87	—	Pascolo cesp.	2ª	1	21	80	31,67
Grotta	28	88	—	Pascolo	2ª	2	89	30	75,22
Id.	28	91	—	Pascolo	3ª	0	70	80	5,66
B. Sala	31	38	—	Bosco misto	2ª	0	87	90	74,72
Venelle	31	100	—	Id.	2ª	0	59	00	50,15
V. Lame	31	101	—	Castagneto	3ª	0	27	80	25,02
Venanzio	32	24	—	Bosco ceduo	3ª.	0	76	50	65.03
La Cecina	23	122	—	Pascolo cesp.	3ª	0	17	30	1,90
Venanzio	32	38	—	Bosco ceduo	3ª	0	85	30	72,50
Luciana	32	39	—	Castagneto	3ª	0	11	30	10,17
Venanzio	32	51	—	Bosco ceduo	4ª	0	20	70	13,45
Id.	32	35	—	Bosco misto	2ª	0	28	20	23,97
Capannino	29	10	a	Pascolo	1ª	1	04	60	47,07
C. Lazzi	32	77	—	Seminativo arb.	4ª	2	20	20	176,16
Id.	32	78	—	Bosco misto	2ª	0	15	20	12,92
Id.	32	79	—	Seminativo	3ª	0	16	80	21,00
Tasso	32	84	—	Vigneto	3ª	0	96	20	240,50
Id.	32	85	—	Seminativo	3ª	0	12	60	15,75
Id.	32	87	—	Id.	4ª	0	47	90	33,53
Id.	32	89	-	Bosco ceduo	4ª	0	26	30	17,09
B. Sala	32	93	—	Fabbr. rur.	-	0	15	00	—
Id.	32	94	—	Seminativo	4ª	1	18	80	83,16
Id.	32	95	—	Seminativo arb.	2ª	1	51	60	303,20
Id.	32	101	—	Vigneto	3ª	1	06	40	266,00
Id.	32	102	—	Semintaivo arb.	1ª	1	72	00	533,20

Segue: *Partita catastale n.* 1753 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
B. Sala	32	103	—	Seminativo	3ª	0	20	10	25,13
Id.	32	105	—	Id.	3ª	0	57	20	71,50
Tasso	32	116	—	Castagneto	3ª	0	50	60	45,54
V. Nuova	11	54	—	Seminativo	3ª	0	40	50	50,63
Matteino	11	70	—	Id.	3ª	0	51	70	64,63
Id.	11	79	—	Seminativo arb.	4ª	1	70	70	136,56
S. Martino	11	81	—	Seminativo	3ª	1	02	10	127,62
C. Riccio	11	109	—	Fabbr. rur.	—	0	01	70	
Piano	11	111	—	Seminativo	3ª	0	57	70	72,13
L'Inferno	11	115	—	Vigneto	3ª	0	83	20	208,00
S. Martino	11	120	—	Fabbr. rur.		0	03	80	—
Id.	11	121	—	Seminativo	3ª	0	11	60	14,50
Id.	11	122	—	Fabbr. rur.	—	0	04	50	—
Id.	11	123	—	Seminativo	2ª	0	10	50	22,05
F. Menghino	11	150	—	Castagneto	3ª	0	19	80	17,82
Visparete	11	172	—	Pascolo cesp.	2ª	2	12	80	55,33
Id.	11	173	—	Seminativo	4ª	0	84	70	59,29
Id.	11	174	—	Pascolo	3ª	2	31	50	18,52
Campignoli	11	192	—	Vigneto	1ª	0	11	00	47,30
Id.	11	193	—	Uliveto	unica	1	32	90	465,15
Id.	11	194	—	Fabbr. rur.	—	0	11	50	—
C. Fango	11	195	—	Seminativo arb.	4ª	0	23	80	19,04
F. Menghino	11	155	—	Vigneto	3ª	0	46	60	116,50
Campignoli	11	161	—	Seminativo	2ª	0	04	50	9,45
Id.	11	162	—	Uliveto	unica	0	35	00	122,50
C. Fango	11	196	—	Bosco misto	2ª	0	24	90	21,17
Id.	11	197	—	Uliveto	unica	1	45	60	509,60
Id.	11	207	—	Seminativo	3ª	0	31	70	39,63
Id.	11	211	1	Porz. rur. di fabbr.	—	—	—	—	—
Id.	11	212	—	Fabbr. rur.	—	0	01	90	—
Id.	11	213	—	Uliveto	unica	1	59	20	557,20
C. Nuovo	11	214	—	Seminativo	3ª	2	25	30	281,61
Id.	11	215	—	Bosco misto	2ª	0	03	70	7,39
Id.	11	217	—	Id.	1ª	0	53	60	64,32
Frassine	11	226	—	Bosco misto	1ª	0	08	40	10,08
Id.	11	229	—	Seminativo arb.	3ª	1	82	60	273,90
Campaccio	32	1	—	Seminativo	4ª	0	15	80	11,06
Id.	32	2	—	Pascolo cesp.	3ª	0	05	10	0,56
Id.	32	3	—	Bosco ceduo	2ª	1	15	40	138,48
Cecina	32	4	—	Bosco misto	2ª	0	19	40	16,49
Id.	32	5	—	Pascolo cesp.	3ª	0	30	10	3,31
Campaccio	32	6	—	Bosco ceduo	3ª	1	15	30	98,00
Id.	32	10	—	Seminativo	3ª	1	23	60	154,49
Tasso	32	123	—	Pascolo arb.	unica	0	72	20	39,70
Campiano	33	1	—	Pascolo cesp.	3ª	0	37	50	4,12
Id.	33	2	—	Bosco ceduo	3ª	2	52	30	214,45
Id.	33	3	—	Castagneto	3ª	0	49	30	44,37
R. Saragio	33	6	—	Seminativo	3ª	0	30	70	38,38
Id.	33	7	—	Pascolo cesp.	2ª	0	84	30	21,92
Id.	33	8	—	Seminativo	3ª	0	45	70	57,13
Torrione	31	187	—	Pascolo	2ª	0	45	50	11,83
V. Lame	31	184	—	Fabbr. rur.	—	0	00	50	—
Id.	31	178	—	Fabbr. rur.	—	0	01	20	—
V. Mezzo	31	277	1	Porz. rur. di fabbricato	—	—	—	—	—
Cecina	32	11	—	Seminativo	3ª	0	27	50	34,38
Id.	32	12	—	Pascolo cesp.	3ª	0	16	80	1,85
S. Maria	30	60	—	Fabbr. rur.	—	0	05	80	—
Luciana	32	18(p)	—	Castagneto	3ª	2	02	09	181,88
				Totali		256	25	69	21.560,10

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località « Campino » e « Capannino », confinante:

Nord-Ovest: con il limite sud delle particelle 31 e 32 (foglio 4);
Nord: con parte del limite sud della particella 13 (foglio 4) e con il limite di proprietà;
Est e *Sud*: con il limite di proprietà;

2º Accorpamento, sito in località « Mistennese » e « Castelluccio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Fonte al Cieco e con la strada vicinale Monterotondo;
Est, *Sud* ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « C. Cagna » e « C. Giovanna », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite ovest delle particelle 12 e 31 (foglio 4) e con il limite di proprietà;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.
Fanno parte, inoltre, del presente accorpamento le particelle 41 (foglio 21) e 168 (foglio 22) poste rispettivamente a sud e sud-est dell'accorpamento stesso.

4° Accorpamento, sito in località « C. Cagna », confinante:
Nord, Est, Sud-Ovest ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, sito in località « Vigna Nuova », « Foreste » e « Pistelle », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.
Fanno parte del sudescritto accorpamento le particelle 77, 90, 110, 122 (foglio 22), poste a nord dell'accorpamento stesso.

6° Accorpamento, sito in località « V. Lame », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.
Fanno parte del presente accorpamento le particelle 60 (foglio 30), 178 (foglio 31) e 277 (foglio 31), poste rispettivamente ad ovest e sud dell'accorpamento stesso.

7° Accorpamento, sito in località « Campiano », confinante:
Nord-Est e *Sud-Est*: con il limite di proprietà;
Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Cecina.

8° Accorpamento, sito in località « C. Fango » e « Cecco Nero », confinante:
Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;
Sud: con parte del limite est, con il limite nord e parte del limite ovest della particella 21 (foglio 32); con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 32), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà.
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Colombaia.
Fanno parte del presente accorpamento, inoltre, le particelle 150 (foglio 11) e 76, 77 (foglio 23), poste rispettivamente a nord e ad est dell'accorpamento stesso.
Dal presente accorpamento restano esclusi alcuni appezzamenti di terreni, non di proprietà della ditta.

9° Accorpamento, sito in località « Tasso », confinante:
Nord-Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite nord della particella 57 (foglio 32) e con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

10° Accorpamento, sito in località « B. Sala », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.
Fanno parte del sopradescritto accorpamento, inoltre, le particelle 100 e 101 (foglio 31), poste a sud-ovest dello accorpamento stesso.

11° Accorpamento, sito in località « Pod. Marconi » e « B. Sala », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

12° Accorpamento, sito in località « Serrata » e « Scandorlaia », confinante:
Nord: con il limite di proprietà; con il limite ovest e limite sud della particella 87 (foglio 33); con il limite sud della particella 88 (foglio 33); con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 115 (foglio 33);
Est: con parte del limite ovest della particella 115 (foglio 33), con un breve tratto del fosso di Rico Secco; con il limite di proprietà;
Sud: con il limite nord della particella 18 (foglio 46); con il limite di proprietà;
Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà; con il limite sud della particella 76 (foglio 32); con parte del limite est della medesima particella; con il limite sud ed est della particella 63 (foglio 32); con il limite est della particella 64 (foglio 32); con il limite di proprietà; con il Fiume Cecina;

13° Accorpamento, sito in località « Molino Lago » e « La Mattea », confinante:
Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest e con il limite sud-est della particella 72 (foglio 46),
Nord-Est, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

14° Accorpamento, sito in località « Lago », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.
Fa parte inoltre, del presente accorpamento la particella 155 (foglio 46), posta a sud dell'accorpamento stesso.

15° Accorpamento, sito in località « La Mattea », confinante:
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà.

16° Accorpamento, sito in località « La Mattea », confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

17° Accorpamento, sito in località « Limbo », confinante:
Nord e *Nord-Est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Boscone;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Limbo.
Fanno parte, inoltre, del presente accorpamento le particelle 13 e 14 (foglio 47), poste a nord-ovest dell'accorpamento sopradescritto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4401.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Verdiani Bandi Gino fu Arnaldo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 2 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani Bandi Gino fu Arnaldo, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei tereni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani Bandi Gino fu Arnaldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), della superficie di ettari 310.79.70, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 219.89.45, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 90.90.25.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 105. — Palla

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verdiani Bandi Gino fu Arnaldo, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1268 (*N. C.*)					
Granchiaie	37	7	—	Seminativo	3ª	2	45	50	343,70
Id.	37	8	—	Pascolo cesp.	2ª	0	74	90	18,72
Vigna della Fonte	37	13(p)	—	Seminativo arb.	2ª	0	26	60	79,80
Pian del Rosso	37	14	—	Seminativo	2ª	9	47	60	1.895,20
Pod. di Geta	37	18(p)	—	Pascolo	1ª	5	60	75	252,33
Id.	37	19	—	Seminativo	3ª	3	62	40	507,36
Id.	37	20	—	Fabbr. rur. con le corti n. 9 e 29 del foglio 38	—	0	21	60	—
Piano dei Salci	37	22	—	Seminativo	3ª	1	46	10	204,54
Boschetto della Spinaia	38	1	—	Incolto prod.	unica	0	99	70	2,99
Id.	38	2	—	Pascolo cesp.	1ª	0	49	40	17,29
Id.	38	4	—	Pascolo	1ª	0	41	70	18,76
Id.	38	5	—	Seminativo	2ª	6	84	00	1.368,00
Poggetti del Fontone	38	6	—	Pascolo cesp.	1ª	2	74	80	96,18
Id.	38	7	—	Pascolo	2ª	1	89	50	56,85
Podere Geta	38	8	—	Seminativo	3ª	1	33	50	186,90
Id.	38	9	—	Corte unita al n. 20 del foglio n. 37	—	0	13	00	—
Lungagnola	38	11	—	Pascolo	2ª	9	59	90	287,97
Id.	38	12	—	Incolto produttivo	unica	3	47	80	10,43
Podere Geta	38	13	—	Seminativo	3ª	5	28	80	740,32
Lamo Vellora	38	14	—	Id.	3ª	2	89	80	405,72
Id.	38	15	—	Incolto prod.	unica	4	18	40	12,56
Id.	38	16	—	Seminativo	2ª	1	29	60	259,20
Id.	38	17	—	Seminativo arb.	3ª	1	92	90	462,96
Piano del Pero	39	18	—	Pascolo cesp.	1ª	1	28	40	44,94
Id.	38	19	—	Seminativo	3ª	1	07	60	150,64
Id.	38	20	—	Id.	2ª	2	22	30	444,60
Id.	38	21		Id.	3ª	1	85	70	259,98
Id.	38	22	—	Seminativo arb.	2ª	4	22	30	1.286,90
Id.	38	23	—	Seminativo	2ª	7	21	30	1.442,30
Id.	38	24		Pascolo	1ª	0	56	50	25,44
Lungagnola	38	25	—	Pascolo	2ª	2	46	30	73,89
Id.	38	26	—	Seminativo	3ª	1	84	20	257,88
Id.	38	27	—	Id.	3ª	0	86	00	120,40
Id.	38	28	—	Pascolo	1ª	0	21	70	9,76
Geta	38	29	—	Corte unita al n. 20 del foglio n. 37	—	0	02	90	—
Fontone	53	1	—	Pascolo	1ª	13	24	60	596,07
Id.	53	2	—	Pascolo arb.	2ª	0	17	20	6,02
Id.	53	3	—	Seminativo	2ª	7	66	50	1.533,00
Morofiacchi	53	4	—	Id.	2ª	0	12	90	25,80
Id.	53	5	—	Pascolo	1ª	1	43	60	64,62
Id.	53	6	—	Seminativo arb.	2ª	1	23	80	371,40
Id.	53	7	—	Seminativo	2ª	1	95	40	390,80
Id.	53	8	—	Id.	3ª	7	56	20	1.058,68
Fontone	53	9	—	Pascolo	2ª	0	24	70	7,41
Id.	53	10	—	Id.	2ª	0	27	20	8,16
Poggio della Peraia	53	11	—	Seminativo	3ª	1	18	30	165,62
Id.	53	12	—	Id.	2ª	1	39	20	278,40
Morofiacchi	53	13	—	Fabbr. rur.	—	0	62	40	—
Id.	53	14	—	Seminativo	3ª	1	49	50	209,30
Id.	53	15	—	Pascolo	1ª	2	23	90	100,76
Id.	53	16	—	Pascolo cesp.	1ª	1	58	30	55,40
Id.	53	17	—	Seminativo	2ª	0	79	60	159,20
Id.	52	18	—	Pascolo	2ª	6	91	50	207,45
Id.	53	19	—	Seminativo	3ª	6	15	40	861,56
Id.	53	20	—	Id.	3ª	1	79	60	251,44
Id.	53	21	—	Pascolo	1ª	3	90	90	175,90
Poggio della Bandita	71	1		Incolto prod.	unica	1	47	30	4,42
Id.	71	2	—	Pascolo	1ª	0	25	20	11,34
Id.	71	3	—	Seminativo	3ª	10	20	00	1.428,00
Id.	71	4	—	Pascolo	1ª	1	93	80	87,21
Id.	71	5	—	Seminativo	3ª	3	41	10	477,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: Partita catastale n. 1268 (*N. C.*)					
Poggetti	71	7	—	Incolto prod.	unica	0	79	80	2,39
Id.	71	8	—	Seminativo	3ª	1	51	80	212,52
Campo dei Peri	38	10	—	Id.	4ª	4	37	20	306,04
Poggio della Bandita	71	6	—	Id.	4ª	7	59	00	531,30
Poggetti	71	9	—	Pascolo	1ª	21	71	00	976,95
Id.	71	14	—	Seminativo	4ª	8	30	20	581,14
Piano dei Salci	37	16	—	Bosco misto	1ª	0	05	30	5,56
Boschetto delle Spinaie	38	3	—	Id.	1ª	5	03	60	528,78
					Totali	219	89	45	23.004,99

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pod. Morofiacchi » e « Pod. Geta », confina:

Nord-Est: con il limite sud-ovest delle particelle 9 e 15 (foglio 37); con il limite sud-est della particelle 15 e 17 (foglio 37); con un tratto della strada vicinale della Campiglia; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 18 e 13 (foglio 37), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite est della particella 6 (foglio 37); con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia;

Sud-Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il torrente Vellora coincidente in parte con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 22 (foglio 37), sita a sud-ovest della strada vicinale della Campiglia.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.377.211,35 (novemilionitrecentosettantasettemiladuecentoundici e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verdiani Bandi Gino fu Arnaldo, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1268 (*N. C.*)					
Lame dell'Orcia	37	1	—	Incolto prod.	unica	0	15	90	0,48
Id.	37	2	—	Pascolo cesp.	1ª	0	53	10	18,58
Granchiaie	37	6	—	Id.	1ª	1	34	50	47,08
Pian dei Salci	37	9	—	Id.	2ª	2	42	30	60,58
Id.	37	10	—	Pascolo arb.	1ª	0	18	30	10,98
Id.	37	11	—	Seminativo	2ª	4	59	50	919,00
Vigna della Fonte	37	12	—	Pascolo arb.	1ª	0	25	40	15,24
Id.	37	13(p)	—	Seminativo arb.	2ª	5	70	50	1.711,50
Pian dei Salci	37	15	—	Seminativo	2ª	4	29	30	858,60
Id.	37	17	—	Pascolo arb.	2ª	1	35	30	47,5
Pod. di Geta	37	18(p)	—	Pascolo	1ª	1	07	55	48,4[illegible]
Lame dell'Orcia	37	21	—	Incolto prod.	unica	0	38	40	1,15
Id.	37	3	—	Pascolo cesp.	1ª	1	84	90	64,72
					Totali	24	14	95	3.803,66

ALLEGATO N. 2

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1272 (*N. C.*)					
Colombaio	36	23	—	Seminativo	2ª	5	92	70	1.185,40
Id.	36	24	—	Id.	4ª	2	15	40	150,78
Id.	36	25	—	Pascolo cesp.	1ª	0	11	90	4,17
Id.	36	26	—	Id.	2ª	2	10	40	52,60
Id.	36	28	—	Seminativo	3ª	2	97	90	417,06
Id.	36	29	—	Pascolo cesp.	2ª	0	16	70	4,18
Id.	36	30	—	Seminativo	2ª	1	12	90	225,80
Id.	36	31	—	Id.	2ª	3	26	70	653,40
Id.	36	32	—	Id.	2ª	1	09	00	218,00
Id.	36	33	—	Id.	2ª	0	56	80	113,60
Id.	36	34	—	Pascolo cesp.	2ª	0	33	30	8,33
Id.	36	35	—	Seminativo	3ª	0	36	50	51,10
Id.	36	36	1	Porz. rur. di fabbr.	—	—	—	—	—
Id.	36	36	2	Porz. Urb. di fabbr. da accert.	—	—	—	—	—
Id.	36	37	—	Seminativo	2ª	0	76	50	153,00
Id.	36	38	—	Id.	2ª	0	19	20	38,40
Id.	36	39	—	Seminativo arb.	1ª	1	66	00	647,40
Id.	36	40	—	Seminativo	1ª	0	35	70	96,39
Id.	36	41	—	Pascolo cesp.	1ª	0	08	30	2,90
Id.	36	42	—	Fabbr. rur.	—	0	02	70	—
Id.	36	43	—	Fabbr. rur. con la corte 11 f. 52	—	0	21	10	—
Id.	52	1	—	Seminativo	2ª	0	40	40	80,80
Id.	52	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	13	40	3,34
Id.	52	3	—	Seminativo	2ª	2	40	70	481,40
Id.	52	4	—	Id.	4ª	1	59	20	111,44
Id.	52	5	—	Pascolo	2ª	1	45	80	43,74
Id.	52	6	—	Seminativo	2ª	3	50	50	701,00
Id.	52	11	—	Corte unita al n. 43 del f. n. 36	—	0	04	70	—
Id.	52	12	—	Pascolo cesp.	2ª	0	20	30	5,08
Id.	52	13	—	Seminativo	2ª	1	51	00	302,00
Id.	52	14	—	Seminativo arb.	1ª	1	65	60	645,84
Id.	52	15	—	Pascolo arb.	1ª	0	08	00	4,80
Id.	52	16	—	Seminativo arb.	1ª	0	74	00	288,60
Id.	52	17	—	Seminativo	2ª	1	55	10	310,20
Id.	52	18	—	Pascolo cesp.	1ª	0	12	60	4,41
Id.	52	19	—	Seminativo	2ª	2	44	00	488,00
Id.	52	21		Id.	1ª	8	66	40	2.339,28
Id.	52	22	—	Id.	2ª	1	83	30	366,60
Id.	52	23	—	Pascolo cesp.	1ª	0	21	00	7,35
Id.	52	24	—	Id.	2ª	0	35	00	8,75
S. Gaetano	52	83	—	Seminativo	2ª	3	71	80	743,60
Colombini	36	44	—	Id.	3ª	5	67	80	794,92
Colombaio	52	20	—	Id.	2ª	4	95	00	990,00
				Totali		66	75	30	12.743,66

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Colombaio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il torrente Vellora;

Sud e *Sud-Ovest*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale di Monte Amiata.

2° Accorpamento, sito in località « Geta », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Campiglia ed in parte con il fiume Orcia;

Est: con il limite ovest e parte del limite sud-ovest della particella 7 (foglio 37); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13 e 18 (foglio 37), le cui parti est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud e *Sud-Ovest*: con un tratto della strada vicinale della Campiglia; con il limite nord della particella 7 (foglio 38); con il limite nord-ovest della particella 6 (foglio 38); con il limite nord-ovest della particella 5 (foglio 38); con parte del limite nord-est della particella 3 (foglio 38); con il limite nord-est della particella 16 (foglio 37); ancora con un breve tratto del limite nord-est della particella 3 (foglio 38); con il limite nord-est della particella 1 (foglio 38);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Vellora.

3° Accorpamento, sito in località « Lame d'Orcia », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Vellora;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Vellora;

Dai terreni costituenti il terzo residuo viene esclusa la particella 22 (foglio 37), che va soggetta ad esproprio.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire
Partita catastale N. 1268 (N. C.)	24.14.95	3.803,66
Partita catastale n. 1272 (N. C.)	66.75.30	12.743,66
In complesso	90.90.25	16.547,32

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Considerato che le sunnominate hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 23.32.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 304 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Quarconia	159	16(p)	—	Seminativo	2ª	5	00	00	1.100,00
Poggio Lardo	159	19(p)	—	Id.	2ª	15	87	00	3.491,40
Id.	159	20	—	Pascolo cesp.	1ª	0	14	90	6,71
Id.	159	21	—	Id.	1ª	0	63	20	28,44
Bolseto	168	8	—	Id.	1ª	1	67	10	75,20
					Totali	23	32	20	4.701,75

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarconia », confina

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 16 e 19 (foglio 159), le cui parti nord ricadono nei terreni soggetti ad esproprio;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Asinarco;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Murci-Saturnia;
Ovest: con parte del limite est della particella 13 (foglio 159).

L'indennità di espropriazione è di L. 340.573,47 (lire trecentoquarantamilacinquecentosettantatre e centesimi 47) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 60.55.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 419 (*N. C.*)					
Cacciagrande	60	35(p)	—	Bosco ceduo	4ª	56	88	00	1.763,28
Brancolino	60	28	—	Uliveto	3ª	3	13	60	1.191,68
Id.	60	27	—	Seminativo	4ª	0	53	70	83,23
				Totali		60	55	30	3.038,19

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Collecchio », è costituito da un unico accorpamento, confinante:

Nord e *Nord-Est*: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 60), la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite est della particella 27 e parte del limite est della particella 28 (foglio 60) comprese ambedue nel presente accorpamento: con un fosso senza nome affluente del fosso di Brancalino; con il fosso Brancalino; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 60) la cui parte nord-est rimane alla ditta;

Sud-Est e *Sud*: con il limite nord-ovest della particella 3 (foglio 61) con un brevissimo tratto del fosso di Brancalino; con il limite nord della particella 45 (foglio 60);

Ovest: con parte del limite est delle particelle 44 e 34 (foglio 60); con il limite est della particella 26 (foglio 60); con parte del limite est della particella 25 (foglio 60).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.875.009,20 (lire unmilioneottocentosettantacinquemilanove e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della Legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4404.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'esproprio terreni compresi nel piano particolareg-

giato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dallo esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 3.414.70.27, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 3114.70.27, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 108. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 419 (N.C.)					
P. lala Pergola.	15	2	—	Seminativo	4ª	6	98	10	1.082,05
C. alla pozza	15	3	—	Id.	4ª	9	94	40	1.541,32
C. al Sorbo	15	4	—	Id.	4ª	8	00	80	1.241,24
P. Rossino	15	5	—	Id.	4ª	1	09	50	169,73
Pod. P. Rossino	15	6	—	Fabbr. rurale	—	0	96	90	—
P. Rossino	15	7	—	Seminativo	5ª	11	23	30	954,80
Il Granturcaio	15	9	—	Id.	3ª	5	53	00	1.327,20
Id.	15	10	—	Id.	3ª	0	08	70	20,88
P. Rossino	15	11	—	Id.	4ª	10	25	60	1.589,68
Le Piane	15	12	—	Id.	4ª	24	58	50	3.810,68
Id.	15	16	—	Id.	4ª	20	14	20	3.122,01

Segue: *Partita catastale n.* 419 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
C. al Sorbo	15	18	—	Seminativo	4ª	0	90	40	140,12
P. Rossino	15	19	—	Id.	4ª	1	39	20	215,76
Le Piane	15	20	—	Id.	4ª	1	61	60	250,48
I Puntoni	15	21	—	Pascolo cesp.	3ª	2	25	60	31,58
Id.	15	13	—	Id.	3ª	39	46	50	552,51
Le Piane	15	22	—	Seminativo	4ª	1	12	80	174,84
Puntoni	16	1	—	Pascolo cesp.	3ª	110	15	80	1.542,21
C. del Duca	16	3	—	Seminativo	4ª	5	78	80	897,14
Lavacchioe	16	6	—	Id.	4ª	6	18	00	957,90
Id.	17	1	—	Pascolo cesp.	3ª	6	76	50	94,71
Id.	17	2	—	Seminativo	4ª	11	72	30	1.817,07
C. del Duca	17	5	—	Id.	5ª	3	36	20	285,77
Lavacchio	17	6	—	Id.	4ª	1	19	30	184,92
Id.	17	10	—	Id.	4ª	0	58	20	90,21
Pod. Lavacchio	17	11	—	Fabbr. rurale	—	0	79	70	—
Lavacchio	17	12	—	Seminativo	4ª	7	30	70	1.132,58
Id.	17	14	—	Id.	5ª	10	81	20	919,02
Fonte Lavacchio	17	17	—	Id.	4ª	0	68	30	105,87
Aione Lavacchio	17	18	—	Id.	5ª	3	93	80	334,73
Razzai	17	22	—	Id.	4ª	4	03	70	625,73
Id.	17	26	—	Id.	4ª	27	83	80	4.314,89
Id.	17	27	—	Id.	5ª	19	54	70	1.661,50
Rispescia	19	2	—	Id.	4ª	2	14	90	333,10
Id.	19	6	—	Id.	4ª	1	13	90	176,55
Id.	19	13	—	Id.	4ª	0	20	00	31,00
Cancellone	20	8	—	Id.	4ª	47	29	90	7.331,35
Pod. Patene	20	9	—	Fabbr. rurale	—	0	54	90	—
Cancellone	20	10	—	Seminativo	4ª	22	48	30	3.484,86
Id.	20	11	—	Uliveto	3ª	0	36	60	139,08
Id.	21	3	—	Seminativo	5ª	24	89	00	2.115,65
Id.	21	4	—	Id.	4ª	0	30	20	46,81
Id.	21	5	—	Id.	5ª	4	41	50	375,28
Id.	21	6	—	Id.	4ª	15	85	50	2.457,53
Lupinaio	21	7	—	Id.	4ª	34	78	30	5.391,36
Santi Bassi	21	1	—	Pascolo cesp.	3ª	161	16	90	2.256,37
Lupinaio	21	8	—	Seminativo	5ª	0	95	50	81,18
Maceria	21	9	—	Id.	5ª	0	36	10	30,68
Id.	21	10	—	Id.	5ª	9	85	10	837,33
Id.	21	11	—	Id.	5ª	8	52	60	724,71
Id.	21	12	—	Id.	3ª	2	97	00	712,80
Id.	21	13	—	Id.	4ª	1	60	00	248,00
Id.	21	14	—	Id.	4ª	0	32	80	50,84
Razzai	22	2	—	Id.	4ª	5	31	30	823,51
Spadino	22	4	—	Id.	5ª	19	19	10	1.631,23
Id.	22	5	—	Fabbr. rurale	—	0	58	50	—
Id.	22	7	—	Seminativo	4ª	14	59	10	2.261,61
Crocino	23	9	—	Id.	3ª	0	40	20	96,48
Id.	23	10	—	Id.	4ª	12	01	10	1.861,71
Id.	23	12	—	Fabbr. rurale	—	1	05	40	—
Id.	23	13	—	Id.	—	0	17	30	—
Id.	23	14	—	Seminativo	4ª	31	93	70	4.950,23
Id.	23	15	—	Id.	4ª	14	74	50	2.285,48
Id.	23	24	—	Id.	4ª	15	55	30	2.410,72
Crudeto	23	25	—	Id.	4ª	18	62	70	2.887,18
M. Civoli	23	26	—	Id.	5ª	95	46	30	8.114,35
Id.	23	27	—	Pascolo cesp.	2ª	3	71	70	156,12
Crudeto	23	28	—	Seminativo	5ª	29	66	70	2.521,70
Id.	23	29	—	Pascolo cesp.	2ª	0	18	70	7,85
Id.	23	30	—	Seminativo	4ª	25	58	20	3.965,21
M. Civoli	23	31	—	Fabbr. rurale	—	0	50	10	—
Poderone	23	32	—	Seminativo	5ª	12	75	60	1.084,26
Id.	23	33	—	Id.	5ª	12	36	30	1.050,85
Podere del Corso	23	34	—	Fabbr. rurale	—	0	56	50	—
Id.	23	35	—	Id.	—	0	69	50	—
Poderone	23	36	—	Seminativo	3ª	7	45	70	1.789,68
Id.	23	37	—	Id.	4ª	18	35	60	2.845,18
S. Giusto	23	38	—	Id.	3ª	18	48	90	4.437,36
Pod. S. Giusto	23	39	—	Fabbr. rurale	—	0	73	90	—
Mandorlaie	24	1	—	Seminativo	4ª	19	58	40	3.035,52
Id.	24	2	—	Id.	3ª	0	84	40	202,56
Id.	24	3	—	Canneto	unica	0	10	70	36,38
Pod. Mandorlaie II	24	4	—	Fabbr. rurale	—	0	75	30	—
Mandorlaie	24	5	—	Seminativo	3ª	0	80	40	192,96

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 419 (*N.C.*)					
Mandorlaie	24	6	—	Vigneto	1ª	0	33	70	286,45
Id.	24	7	—	Seminativo	4ª	22	91	20	3.551,36
Sassone	24	8	—	Id.	4ª	19	29	10	2.990,10
Id.	24	10	—	Canneto	unica	0	06	40	21,76
Id.	24	11	—	Uliveto	3ª	3	53	70	1.344,06
Id.	24	12	—	Seminativo	4ª	1	42	50	220,88
Pod. Sassone	24	13	—	Vigneto	1ª	0	38	80	329,80
Id.	24	14	—	Seminativo	3ª	0	55	70	133,68
Id.	24	15	—	Fabbr. rurale	—	0	51	40	—
Id.	24	16	—	Seminativo	3ª	4	22	90	1.014,96
Id.	24	17	—	Id.	4ª	1	59	50	247,23
Mandorlaie	24	20	—	Id.	4ª	13	35	60	2.070,18
Id.	24	21	—	Id.	4ª	14	07	60	2.181,78
Sassone	24	22	—	Id.	4ª	15	81	20	2.450,86
Lucchese	24	26	—	Id.	4ª	10	24	20	1.587,51
Pod. Mandorlaie I	24	27	—	Fabbr. rurale	—	0	89	80	—
Id.	24	28	—	Seminativo	4ª	9	72	70	1.507,68
Mandorlaie	24	33	—	Id.	4ª	26	39	00	4.090,45
Id.	24	34	—	Id.	3ª	6	47	10	1.553,04
Le Pratoline	24	49	—	Id.	4ª	18	42	50	2.855,88
Patere	27	1	—	Id.	4ª	13	58	80	2.106,14
Cancellone	27	3	—	Id.	4ª	1	11	00	172,05
Id.	27	4	—	Id.	3ª	2	00	50	481,20
Patere	27	5	—	Id.	4ª	23	63	10	3.662,81
Poggio di Mostato	27	9		Id.	4ª	1	60	70	249,08
Vigna Grande	27	11	—	Id.	4ª	26	91	20	4.171,36
Vigna Marsili	27	12		Id.	4ª	12	55	90	1.946,65
Macca	27	13	—	Id.	4ª	19	66	50	3.048,08
Podere Macca	27	14	—	Fabbricato rurale	—	0	26	40	—
Vigna Grande	27	25	—	Seminativo	4ª	15	02	90	2.329,50
Podere V. Marsili	27	29	—	Fabbr. rurale	—	0	44	80	—
Id.	27	30	—	Seminativo	3ª	5	41	30	1.299,12
Vigna Marsili	27	31	—	Id.	4ª	9	51	30	1.474,51
Cancellone	27	70	—	Id.	4ª	0	29	50	45,73
Id.	27	71	—	Id.	3ª	2	06	90	496,56
Vigna Grande	27	72		Id.	4ª	0	13	20	20,46
Pod. V. Marsili	27	73	—	Id.	3ª	1	67	10	401,04
Macerie	28	2	—	Id.	5ª	33	18	50	2.820,73
Caldine	28	3	—	Id.	5ª	45	84	30	3.896,65
Macerie	28	5		Id.	3ª	4	99	30	1.198,32
Tre Ponti	28	6	—	Id.	3ª	0	04	30	10,32
Pod. Tre Ponti	28	7	—	Fabbricato rurale	—	0	51	00	—
Tre Ponti	28	8	—	Seminativo	3ª	0	39	70	95,28
Id.	28	9	—	Id.	3ª	0	69	40	166,56
Pervietoli	28	10	—	Id.	3ª	0	87	40	209,76
Id.	28	12	—	Id.	3ª	0	80	60	193,44
Id.	28	15	—	Id.	5ª	37	02	90	3.147,47
Id.	28	16	—	Uliveto	3ª	1	77	50	674,50
Id.	28	17	—	Fabbr. rurale	—	0	43	60	—
Id.	28	20	—	Seminativo	4ª	2	34	00	362,70
Id.	28	21	—	Seminativo arb.	3ª	6	86	60	1.270,21
Vallone	28	23	—	Id.	3ª	10	10	80	1.869,98
Id.	28	24	—	Seminativo	5ª	14	72	70	1.251,79
Id.	28	26	—	Id.	4ª	0	11	00	17,05
Montiano	29	2	—	Id.	5ª	13	10	10	1.113,58
M. Civoli	29	4	—	Id.	5ª	15	96	60	1.357,11
Straccia bracaie	29	6	—	Pascolo cesp.	3ª	0	48	30	6,76
M. Civoli	29	9	—	Seminativo	5ª	26	16	40	2.223,94
Pedcrone	29	10	—	Pascolo cesp.	3ª	0	70	10	9,82
Id.	29	11	—	Seminativo	4ª	13	85	10	2.146,91
Tre Ponti	29	12		Id.	4ª	5	26	00	815,30
Tre Ponti	29	13	—	Seminativo	4ª	4	73	20	733,46
Pog. alla Fame	29	16	—	Id.	5ª	16	87	00	1.433,95
Pianvezzano	29	20		Id.	4ª	21	04	30	3.261,66
Pod. Pianvezzano	29	21	—	Fabbr. rurale	—	0	58	20	—
Poggio alla Fame	29	23	—	Seminativo	4ª	7	57	00	1.173,35
Id.	29	25	—	Id.	5ª	12	95	00	1.100,75
Id.	29	26	—	Uliveto	4ª	1	61	80	372,14
Pod. Poggio alla Fame	29	27	—	Fabbr. rurale	—	0	36	70	—
Pog. alla Fame	29	31	—	Seminativo	4ª	0	10	90	16,90
Id.	29	32	—	Id.	3ª	2	05	70	493,68
Via delle Mura.	30	70	—	Id.	1ª	0	00	67	3,02
Piazza Mercato	30	112	—	Fabbr. rurale	—	0	00	90	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 419 (*N.C.*)					
Case Nuove	30	118	—	Seminativo	3ª	0	08	70	20,88
Anzallotto di sotto	30	147	—	Id.	3ª	2	54	30	610,32
La Piantata	30	164	—	Fabbr. rurale	—	0	29	60	—
Id.	30	165	—	Seminativo	4ª	4	91	10	761,20
Id.	30	183	—	Id.	4ª	4	85	80	752,99
Vigna	31	18	—	Id.	3ª	0	72	20	173,28
La Fonte	31	19	—	Seminativo arb.	1ª	0	25	60	87,04
Vignolo	31	20	—	Id.	2ª	0	57	10	142,75
Pod. Vignolo	31	21	—	Fabbr. rurale	—	0	16	70	—
Vignolo	31	23	—	Uliveto	2ª	11	66	80	7.875,90
Madonnino	31	31	—	Id.	2ª	3	26	60	2.204,55
Vignolo	31	34	—	Id.	2ª	10	67	30	7.204,27
Frenale	31	41	—	Id.	4ª	6	45	30	1 484,19
Vignolo	31	42	—	Seminativo	4ª	3	25	70	504,83
La Piaggia	31	53	—	Id.	2ª	0	17	10	58,14
Id.	31	54	—	Id.	4ª	1	15	40	178,87
Id.	31	55	—	Uliveto	3ª	1	27	70	485,26
Vig. del Colonna	31	56	—	Canneto	unica	0	11	30	38,42
Id.	31	57	—	Seminativo	3ª	0	25	30	60,72
Id.	31	58	—	Uliveto	3ª	0	31	00	117,80
Id.	31	59	—	Vigneto	1ª	1	14	00	969,00
Id.	31	60	—	Seminativo arb.	2ª	0	51	30	128,25
Pod. la Vigna	31	61	—	Fabbr. rurale	—	0	28	70	—
Vigna del Colonna	31	66	—	Seminativo	4ª	0	67	60	104,78
Id.	31	67	—	Seminativo arb.	1ª	0	41	50	141,10
Id.	31	68	—	Id.	2ª	0	36	00	90,00
Id.	31	69	—	Vigneto	1ª	0	27	50	233,75
Id.	31	70	—	Uliveto	2ª	0	62	10	419,18
Cetina Porci	32	1	—	Seminativo arb.	3ª	13	17	30	2.437,00
La Croce	32	3	—	Seminativo	4ª	0	91	10	141,20
Id.	32	4	—	Fabbr. rurale	—	0	00	76	—
Id.	32	5	—	Uliveto	4ª	1	94	80	448,04
Id.	32	6	—	Seminativo	4ª	3	08	70	478,48
Lavatoi	32	16	—	Id.	3ª	0	06	00	14,40
Id.	32	18	—	Fabbr. rurale	—	0	02	50	—
La Serra	33	4	—	Seminativo	3ª	3	29	20	790,08
Id.	33	5	—	Id.	4ª	13	61	60	2.110,48
Fosso Serra	33	10	—	Id.	4ª	4	82	80	748,34
Poggio Vaccaio	33	11	—	Id.	5ª	5	92	70	503,80
Quercione	34	2	—	Id.	4ª	21	53	50	3.337,93
Cala Rossa	44	1	—	Pascolo cesp.	3ª	0	98	90	13,85
Id.	44	4	—	Id.	3ª	4	28	40	59,97
Cala Francese	44	7	—	Id.	3ª	9	58	40	134,18
Id.	44	8	—	Id.	3ª	65	41	30	915,78
Campo del Prete	44	9	—	Seminativo	5ª	1	67	10	142,04
Id.	44	10	—	Id.	5ª	1	53	70	130,64
Id.	44	11	—	Uliveto	4ª	1	33	10	306,13
Cala di Fame	44	12	—	Pascolo cesp.	3ª	0	82	50	11,55
Id.	44	14	—	Seminativo	3ª	0	22	40	53,76
Stazione Alberese	45	6	—	Id.	3ª	1	55	10	372,24
Podere Virginia	45	9	—	Fabbr. rurale	—	0	50	10	—
Id.	45	10	—	Seminativo	3ª	33	01	70	7.924,08
Id.	45	11	—	Id.	2ª	2	03	80	692,92
Campi di Antioca	45	12	—	Id.	3ª	33	69	90	8.087,76
Id.	45	13	—	Id.	2ª	3	45	30	1.174,02
Pod. Francese	45	15	—	Fabbr. rurale	—	0	64	30	—
Campi di Antioca	45	16	—	Seminativo	1ª	2	88	30	1.297,35
Valle Fal Casa	45	21	—	Id.	1ª	1	06	10	477,45
Collecchio	45	25	—	Id.	2ª	9	22	80	3.137,52
Podere Giulia	46	2	—	Fabbr. rurale	—	0	95	80	—
Id.	46	3	—	Seminativo	3ª	10	73	60	2.576,64
Valle del Conte	46	5	—	Id.	4ª	1	68	30	260,87
Id.	46	6	—	Id.	4ª	2	38	30	369,36
La Cava	46	7	—	Seminativo	2ª	12	59	50	4.282,30
Valle del Conte	46	10	—	Pascolo cesp.	2ª	1	08	30	45,48
Pod. Valle del Conte	46	13	—	Fabbr. rurale	—	0	98	50	—
Valle del Conte	46	15	—	Id.	—	0	12	60	—
Podere S. Antonio	46	16	—	Seminativo	2ª	9	01	20	3.064,08
Id.	46	17	—	Id.	3ª	1	91	10	458,64
Casa Marconi	46	18	—	Pascolo cesp.	2ª	5	71	40	239,99
Valle del Conte	46	20	—	Seminativo	4ª	40	14	40	6.222,32
Podere Antonio	46	21	—	Fabbr. rurale	—	1	03	70	—
Id.	46	22	—	Uliveto	2ª	2	13	90	1.443,83

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 419 (*N.C.*)					
Pod. Antonio	46	23	—	Seminativo	3ª	5	27	50	1.266,00
Velle del Conte	46	24	—	Pascolo arb.	unica	0	27	50	19,25
Id.	46	25	—	Seminativo	3ª	14	14	70	3.395,28
Le Piagge	46	26	—	Id.	4ª	19	49	30	3.021,41
Porcareccia	46	28	—	Id.	5ª	11	31	90	962,12
La Fornace	46	33	—	Id.	3ª	33	32	80	7.998,72
Id.	46	34	—	Fabbr. rurale	—	0	69	90	—
Casetta d'Ulisse	46	35	—	Seminativo	3ª	4	60	70	1.105,68
Id.	46	36	—	Fabbr. rurale	—	0	04	00	—
Id.	46	37	—	Seminativo	4ª	11	21	40	1.738,17
Porcareccia	46	38	—	Id.	4ª	2	27	00	351,85
Id.	46	39	—	Id.	5ª	1	77	00	150,45
Cala di Forno	58	1	—	Id.	4ª	5	09	20	789,26
Id.	58	3	—	Uliveto	3ª	1	17	20	445,36
Id.	58	9	—	Seminativo	3ª	0	17	10	41,04
Id.	58	10	—	Fabbr. rurale	—	0	42	30	—
Id.	58	11	—	Id.	—	0	09	50	—
Id.	58	14	—	Vigneto	2ª	0	22	10	95,03
Id.	58	15	—	Uliveto	3ª	1	10	50	419,90
Id.	58	16	—	Seminativo	3ª	3	06	10	734,64
Id.	58	17	—	Seminativo arb.	2ª	2	49	00	622,50
Podere G. Batta	59	12	—	Fabbr. rurale	—	0	97	10	—
Id.	59	13	—	Seminativo	2ª	23	62	20	8.031,48
Serratone	59	14(p)	—	Id.	1ª	15	11	96	6.803,82
Id.	59	15	—	Id.	1ª	0	09	20	41,40
Torre Nuova.	59	18	—	Id.	4ª	6	14	40	952,32
Podere S. Giulia	59	19	—	Id.	2ª	39	49	00	13.426,60
Id.	59	20		Fabbr. rurale		1	09	30	—
Id.	59	21		Id.		0	05	40	—
Id.	59	23	—	Seminativo	2ª	6	26	20	2.129,08
Id.	59	24	—	Id.	2ª	7	82	30	2.659,82
Pantanella	59	27	—	Id.	2ª	5	38	30	1.830,22
Casa Mazzalupo	59	30	—	Fabbr. rurale	—	0	02	30	—
Podere Enrichetta	59	31	—	Seminativo	2ª	20	83	00	7.082,20
Id.	59	32		Fabbr. rurale		1	02	10	—
Id.	59	33	—	Seminativo	1ª	2	94	40	1.324,80
Pantanella	59	36	—	Id.	2ª	19	78	00	6.725,20
Id.	59	38	—	Id.	2ª	0	09	30	31,62
Id.	59	39	—	Id.	2ª	0	19	00	64,60
Id.	59	40	—	Id.	1ª	0	28	10	126,45
Id.	59	42	—	Id.	2ª	1	39	40	473,96
Id.	59	43	—	Id.	2ª	1	97	90	672,86
Id.	59	44	—	Id.	2ª	9	06	60	3.082,44
Podere Pantanella	59	45	—	Fabbr. rurale	—	0	75	50	—
Id.	59	46	—	Seminativo	1ª	1	30	30	586,35
Id.	59	48	—	Id.	2ª	7	41	80	2.522,12
Id.	59	51	—	Id.	1ª	11	96	60	5.384,70
Id.	59	54	—	Id.	2ª	8	34	40	2.836,96
Id.	59	56	—	Id.	2ª	6	31	80	2.148,12
Pantanella	59	58	—	Id.	2ª	4	30	40	1.463,36
La Fornace	60	19	—	Id.	2ª	2	31	90	788,46
Brancolino	60	20	—	Id.	4ª	1	36	20	211,11
Collecchio	60	22	—	Id.	4ª	15	55	10	2.410,40
Cerusico	60	23	—	Id.	3ª	26	29	50	6.310,80
Id.	60	24	—	Id.	4ª	40	44	50	6.268,98
Pog. del Grillo	60	25	—	Id.	5ª	28	44	30	2.417,65
Pratacci	60	26	—	Id.	4ª	7	43	90	1.153,05
Cerusico	60	29	—	Id.	2ª	5	27	50	1.793,50
Id.	60	30	—	Fabbr. rurale	—	1	48	80	—
Id.	60	31	—	Uliveto	3ª	0	67	80	257,64
Id.	60	32	—	Seminativo	2ª	9	21	00	3.131,40
Pratacci	60	33	—	Id.	3ª	34	20	40	8.288,96
Id.	60	34	—	Id.	4ª	13	90	10	2.154,66
Id.	60	39	—	Fabbr. rurale	—	1	88	10	—
Id.	60	40	—	Seminativo	2ª	0	19	40	65,96
Id.	60	42	—	Id.	2ª	13	02	90	4.429,86
Id.	60	43	—	Id.	3ª	26	36	10	6.326,64
Cacciagrande	60	44	—	Id.	4ª	4	10	10	635,66
Id.	60	45	—	Id.	4ª	11	13	70	1.726,23
Fontanile	61	1	—	Id.	3ª	24	53	90	5.889,36
Cacciagrande	61	2	—	Id.	3ª	12	53	60	3.008,64
Id.	61	3	—	Id.	4ª	28	28	20	4.383,71
Laschi	61	4	—	Id.	4ª	27	39	00	4.245,45
Aquilone	61	5	—	Seminativo arb.	3ª	9	35	80	1.731,23

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 419 (*N.C.*)					
Porticciolo	61	6	—	Seminativo	4ª	0	12	50	19,38
Fontanile	61	8	—	Id.	2ª	6	68	60	2.273,24
Id.	61	11	—	Id.	2ª	5	46	50	1.858,10
Id.	61	13	—	Id.	2ª	0	13	30	45,22
Id.	61	15	—	Id.	3ª	10	44	50	2.506,80
Id.	61	16	—	Fabbr. rurale	—	1	70	60	—
Podere Laschi	61	17	—	Id.	—	2	13	50	—
Id.	61	18	—	Seminativo	3ª	38	63	90	9.273,36
Aquilone	61	19	—	Id.	4ª	30	69	10	4.757,10
Id.	61	20	—	Id.	4ª	30	85	60	4.782,68
Serrachiaie	61	21	—	Id.	4ª	20	37	00	3.157,35
Id.	61	22	—	Id.	4ª	0	90	30	139,96
Aquilone	61	23	—	Id.	3ª	19	12	80	4.590,72
Id.	61	24	—	Fabbr. rurale	—	1	30	60	—
Id.	61	25	—	Seminativo	2ª	5	26	70	1.790,78
Id.	61	26	—	Id.	2ª	0	32	90	111,86
Pod. Pozzone	61	27	—	Fabbr. rurale	—	0	97	20	—
Id.	61	28	—	Seminativo	3ª	17	89	20	4.294,08
Via delle Mura.	68	22	2	Porz. fabbr. rurale	—	—	—	—	—
P. Reg. Margherita	68	46	—	Orto	unica	0	05	70	59,85
Corso Garibaldi	68	85	—	Id.	unica	0	02	24	23,52
La Fornace	68	166	—	Seminativo	3ª	2	79	20	670,08
La Fontaccia	68	172	—	Uliveto	4ª	0	48	10	110,63
Id.	68	173	—	Pascolo arb.	unica	0	93	60	65,52
La Madonna	68	201	—	Uliveto	2ª	0	73	60	496,80
Il Sassone	68	202	—	Vigneto	1ª	0	41	70	354,45
Id.	68	203	—	Fabbr. rurale	—	0	55	80	—
Id.	68	204	—	Seminativo arb.	2ª	0	16	60	41,50
Le Piane	68	213	—	Id.	2ª	1	80	30	450,75
La Torre	81	27(p)	—	Seminativo	4ª	7	95	64	1.233,24
Id.	81	45(p)	—	Id.	4ª	2	15	00	333,25
Poggio Mattone	81	48(p)	—	Id.	4ª	1	25	00	193,75
La Torre	82	8	—	Seminativo arb.	2ª	2	60	10	650,25
Pod. La Torre	82	9	—	Fabbr. rurale	—	1	35	50	—
Id.	82	10	—	Id.	—	1	21	80	—
La Torre	82	11	—	Seminativo	4ª	59	21	20	9.177,87
Pian della Fornacina	82	15	—	Id.	2ª	12	59	60	4.282,64
Id.	82	17	—	Id.	2ª	9	25	70	3.147,38
Poggio alla Fame	29	15	—	Bosco ceduo	3ª	0	17	20	11,18
Id.	29	17	—	Id.	3ª	1	33	00	86,45
Id.	29	24	—	Id.	3ª	0	72	60	47,19
Poggio Rossino	15	8	—	Id.	4ª	0	61	00	18,91
Lavacchio	17	4	—	Id.	4ª	0	26	20	8,12
Id.	17	15	—	Id.	3ª	1	14	90	74,69
Rispescia	19	1	—	Id.	3ª	0	58	10	37,76
Id.	19	5	—	Id.	4ª	0	40	00	12,40
Id.	19	14	—	Id.	4ª	0	19	00	5,89
Cancellone	20	7	—	Id.	4ª	0	26	80	8,31
Quaresima	22	3(p)	—	Id.	4ª	1	00	00	31,00
Spadino	22	6	—	Id.	4ª	0	76	60	23,75
Crocina	23	11	—	Id.	3ª	0	64	30	41,79
Id.	23	16	—	Id.	3ª	0	61	00	39,65
Id.	23	17	—	Id.	1ª	0	42	70	55,51
Id.	23	18	—	Id.	1ª	0	36	50	47,45
Id.	23	19	—	Id.	2ª	0	40	60	40,60
Id.	23	20	—	Id.	2ª	0	57	00	57,00
Crudeto	23	23	—	Id.	2ª	2	00	60	200,60
Sassone	24	9	—	Id.	3ª	1	40	30	91,20
Patere	27	2	—	Id.	4ª	0	80	70	25,02
Tre Ponti	28	4	—	Id.	4ª	0	60	80	18,85
Vallone	28	25	—	Id.	3ª	0	64	30	41,79
Porvietoli	28	11	—	Id.	3ª	20	19	60	1.312,74
Tre Ponti	29	14	—	Id.	3ª	0	65	40	42,51
Pian Vezzano	29	18	—	Id.	4ª	0	86	20	26,72
Pod. Pian Vezzano	29	22	—	Id.	3ª	0	85	90	55,84
Casa Marconi	46	12	—	Id.	2ª	5	07	00	507,00
Valle del Conte	46	14	—	Id.	4ª	4	77	80	148,12
Id.	46	19	—	Id.	3ª	1	72	80	112,32
Fosso Moschino	77	45	—	Id.	3ª	0	23	40	15,21
G. del Duca	77	7	—	Id.	4ª	7	87	60	244,16
Lavacchio	16	4	—	Id.	4ª	0	36	90	11,44
					Totali	3114	70	27	495.702,52

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento sito in località « Tenuta Montiano », confinante

Nord : con parte del limite sud della particella 1 (foglio 15) ; con il Fosso del Ganturcaio ; con il limite sud-ovest della particella 14 (foglio 15) ; con un fosso senza nome affluente del fosso Granturcaio ; con parte del limite sud della particella 1 (foglio 15) ;
Est : con il Sentiero del Grinale di Monte Battigli ; con un affluente senza nome del fosso della Longagnona
Sud e Sud-Ovest : con il fosso della Longagnona e con il fosso della Rispescia ;
Nord-Ovest : con il limite di proprietà :

2° Accorpamento, sito in località « Tenuta Magliano », confinante

Nord-Ovest : con il limite di proprietà ;
Est : con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada vicinale dei Carri e delle Travi ; con un breve tratto del fosso Ghiaccio del Duca ; con il limite ovest della particella 3 (foglio 17) ; con un brevissimo tratto del fosso del Ciabardelli ; con parte del limite nord-ovest della particella 8 (foglio 17), coincidente per la maggior parte con il fosso dei Ciabardelli ;
Sud : con parte del limite nord della particella 5 (foglio 16) :
Ovest : con il fosso del Grillesine.

3° Accorpamento, sito in località « Tenuta Montiano », confinante :

Nord : con il limite Meridionale delle particelle 4 (foglio 16) e 8 (foglio 17) ;
Est : con parte del limite ovest della particella 13 (foglio 17) ; con il fosso della Fonte del Lavacchio e con parte del limite ovest della particella 19 (foglio 17) ;
Sud : con il limite nord della particella 20 (foglio 17) ;
Ovest : con il limite est e nord-est della particella 16 (foglio 17) ; con parte del limite est e limite nord della particella 7 (foglio 16) ; con il fosso della Porcareccia.

4° Accorpamento, sito in località « Tenuta Montiano », confinante

Nord con il limite sud-ovest delle particelle 2 (foglio 21) e 1 (foglio 28), con il fosso Sassetta ; con il limite ovest della particella 7 (foglio 29) ; con un breve tratto della strada provinciale di Fonteblanda ; con il limite sud della particella 8 (foglio 29) ; nuovamente con un brevissimo tratto della strada provinciale di Fonteblanda ; con il limite est e nord della particella 8 (foglio 29) ; con parte del limite est della particella 7 (foglio 29) ; con il limite est delle particelle 3 e 1 (foglio 29) ; con un brevissimo tratto del fosso del Vitalbio ; con un breve tratto di un affluente del medesimo ; con il limite sud della particella 21 (foglio 23) ; con il limite sud-est ed est della particella 22 (foglio 23) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 22) ; la cui parte ovest rimane alla ditta ; con parte del limite est della suddetta particella ; con il limite sud della particella 21 (foglio 17) ; con la strada vicinale dei Carri e delle Travi con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso Sassone ;
Est e Sud-Est : con il limite di proprietà ; con il limite nord della particella 3 (foglio 33) ; con il limite nord-est della particella 1 (foglio 33) ; con un breve tratto della strada vicinale di Pereta ; con il limite est e parte del limite nord della particella 28 (foglio 29) ; con il fosso di Pianverrano ; con il limite nord ed ovest della particella 29 (foglio 29) ; con il limite ovest della particella 30 (foglio 29) ; con un breve tratto della strada vicinale di Pereta ; con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 33) con il limite ovest della particella 6 (foglio 33) ; nuovamente con un tratto del limite ovest della particella 7 (foglio 33) con un brevissimo tratto del fosso dei Poggi ; con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 33),
Sud-Ovest : con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso del Confine ; con il fosso Chiavicone ; con la strada provinciale di Fonteblanda ;
Ovest : con parte del limite est della particella 6 (foglio 20), con un breve tratto della strada di Montiano.

Dal sopradescritto accorpamento si esclude la particella 5 (foglio 29).

Si espropriano inoltre le particelle 70 112 118 del foglio 30 e le particelle 16 e 18 del foglio 32 ; posto a sud-ovest del sopradescritto accorpamento.

5° Accorpamento, sito in località « Tenuta Montiano », confinante :

Nord, Est e Sud : con il limite di proprietà ;
Ovest : con il limite di proprietà, coincidente con la strada di Montiano.

6° Accorpamento, sito in località « Tenuta Montiano », confinante :

Nord ed Est : con il limite di proprietà coincidente in gran parte con la strada che da Montiano conduce a Magliano ;
Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

7° Accorpamento sito in località « Tenuta Montiano », confinante

Nord, Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà ;

8) Accorpamento, sito in località « Tenuta Collecchio », confinante :

Nord : con il limite di proprietà ; con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 46) ; con il limite sud-ovest della particella 9 (foglio 46) ; con parte del limite ovest, con il limite sud ed est della particella 4 (foglio 46) ; con un breve tratto del limite di proprietà ; con il limite ovest della particella 11 (foglio 46), coincidente in parte con la strada vicinale della Valle del Conte e con parte del limite sud della suddetta particella ; con il limite sud-ovest, sud e sud-est della particella 27 (foglio 46) ; con un breve tratto del limite di proprietà ;
Nord-Est : con parte del limite nord-ovest e con il limite ovest della particella 29 (foglio 46) ; con il limite ovest della particella 40 (foglio 46) ; con il limite ovest della particella 35 (foglio 60) coincidente per un brevissimo tratto con il fosso delle Porcareccie ; con il limite sud della medesima particella 35 (foglio 60) ; con il limite sud-ovest della particella 7 (foglio 61) ;
Sud : con il limite di proprietà ;
Ovest : con il limite est della particella 50 (foglio 59) ; con il limite est e nord della particella 29 (foglio 59) ; con parte del limite est della particella 17 (foglio 59) ; con la strada vicinale di Cala di Forno del Collecchio ; con il limite sud-ovest della particella 8 (foglio 59) ; con parte del limite ovest della particella 14 (foglio 59) ; con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con parte del limite sud-ovest della particella 5 (foglio 59) ; con la Ferrovia Roma-Pisa ; con il limite sud delle particelle 7 (foglio 59) e 21 (foglio 60) ; con il limite nordest della

medesima particella 21 (foglio 60); con il limite sud-ovest, sud-est e parte del limite est della particella 16 (foglio 60); con i limiti sud delle particelle 17 e 18 (foglio 60); con i limiti est, nord-est e nord della particella 18 (foglio 60); con il limite nord della particella 31 (foglio 46) con il limite nord-ovest delle particelle 30 e 34 (foglio 46); con la Ferrovia Roma-Pisa; con il limite nord-ovest della particella 23 (foglio 45); con il Canale Collettore dello Scolo del Collecchio; con i limiti nord delle particelle 20 e 19 (foglio 45); con parte del limite est delle particelle 18 e 17 (foglio 45).

Dal sopradescritto accorpamento si esclude una particella sita a Nord della strada vicinale di Cala di Forno e del Collecchio, non di proprietà della ditta.

9° Accorpamento, sito in località « Tenuta Collecchio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà; con il limite ovest e sud della particella 5 (foglio 44);
Est e Sud-Est: con parte del limite ovest della particella 17 (foglio 45) e 16 (foglio 44) con parte del limite nord ed ovest della particella 15 (foglio 44), coincidente in parte con il fosso Pian di Betto; con un brevissimo tratto della strada vicinale di Cala di Forno; con il limite meridionale della particella 2 (foglio 58); con un breve tratto di un fosso senza nome affluente del fosso della Sorgente; con il limite nord e nord ovest della particella 4 (foglio 58); con parte del limite nord della particella 22 (foglio 58);
Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 22 (foglio 58); con un brevissimo tratto della strada vicinale della Dogana; con parte del limite nord-est della particella 7 (foglio 58);
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il Mar Tirreno.

10° Accorpamento sito in località « Tenuta Magliano », confinante:

Nord: con un brevissimo tratto del fosso di Cordigliano con parte del limite sud della particella 7 (foglio 82);
Est: con parte del limite sud della particella 7 (foglio 82); con il limite ovest e sud della particella 12 (foglio 82) con parte del limite nord-ovest della particella 22 (foglio 82);
Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna; con il limite nord della particella 16 (foglio 82); con il limite nord della particella 60 (foglio 81);
Ovest: con parte del limite sud e limite est della particella 55 (foglio 81); con parte del limite est della particella 48 (foglio 81); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 48, 45 e 27 (foglio 81); le cui parti ovest ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo;
Nord-Ovest: con il fosso di Cordigliano.

Si espropriano, inoltre, le particelle nn. 46 85 173 172 166 213 201 202 - 203 204 22 (foglio 68) e la particella 17 (foglio 82).

L'indennità di espropriazione è di L. 175.703.434,75 (Lire centosettantacinquemilionisettecentotremilaquattrocentotrentaquattro e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 419 (*N. C.*)					
Valle Falcasa	45	19	19	Bosco ceduo	2ª	36	76	00	3.676,00
Collecchio	45	23	—	Seminativo	2ª	5	86	90	1.995,46
Serra Caccia	45	26	—	Id.	2ª	0	67	50	229,50
Id.	45	27	—	Id.	2ª	2	14	80	730,32
Serratone	45	30	—	Bosco ceduo	1ª	26	74	80	3.477,24
Id.	45	31	—	Seminativo	2ª	6	77	40	2.303,16
Collecchio	45	32	—	Id.	1ª	4	42	20	1.989,90
Id.	45	33	—	Id.	1ª	0	21	70	97,65
Id.	45	34	—	Id.	1ª	0	28	00	126,00
Campo del Gavazzo	45	28	—	Id.	4ª	6	48	30	1.004,86
Id.	45	29	—	Seminativo arb.	1ª	3	01	50	1.025,10
Collecchio	46	30	—	Uliveto	2ª	2	07	40	1.399,95
Id.	46	31	—	Seminativo	4ª	2	58	60	400,83
Id.	59	4	—	Fabbr. rur.	—	0	30	50	—
Id.	59	5	—	Seminativo	1ª	3	31	00	1.489,50
Id.	59	7	—	Id.	1ª	1	32	00	594,00
Pod. S. Antonio	59	8	—	Fabbr. rur.	—	1	45	80	—
Poggino	59	11	—	Seminativo	2ª	11	44	10	3.889,94
Collecchio	60	1	—	Id.	3ª	0	81	50	195,60
Id.	60	2	—	Id.	3ª	0	38	70	92,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 419 (*N.C.*)					
Collecchio	60	3	—	Fabbr. rur.	—	0	06	30	—
Id.	60	7	2	Porz. Fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	60	8	2	Id.	—	—	—	—	—
Id.	60	9	—	Fabbr. rur.	—	0	02	20	
Id.	60	11	—	Id.	—	0	20	60	—
Id.	60	13	—	Seminativo	3ª	0	54	50	130,80
Id.	60	14	—	Uliveto	3ª	0	54	50	207,10
Id.	60	15	—	Seminativo	1ª	1	24	60	560,70
Id.	60	16	—	Bosco ceduo	4ª	4	20	30	130,29
Id.	60	17	—	Seminativo	5ª	4	48	90	381,57
Id.	60	18	—	Id.	2ª	1	85	50	630,70
Id.	60	21	—	Id.	1ª	3	04	50	1.370,25
Serratone	59	14(p)	—	Id.	1ª	0	36	54	164,43
Valle Falcasa	45	20	—	Bosco ceduo	2ª	9	67	60	967,60
Fiume Albegna	81	62	—	Seminativo	3ª	0	03	00	7,20
Id.	81	63	—	Id.	3ª	4	63	80	1.113,12
Cordigliano	81	56	—	Id.	2ª	7	83	70	2.664,58
Id.	81	57	—	Id.	3ª	5	37	90	1.290,96
La Torre	81	27(p)	—	Id.	4ª	6	36	66	986,82
Fonte della Torre	81	34	—	Id.	3ª	1	40	00	336,00
La Torre	81	45(p)		Id.	4ª	65	16	90	10.101,20
P. Mattone	81	46	—	Id.	3ª	1	06	40	255,36
La Torre	81	47	—	Id.	4ª	9	60	60	1.488,93
P. Mattone	81	48(p)		Id.	4ª	8	50	30	1.317,96
Cordigliano	81	52		Id.	2ª	3	06	10	1.040,74
Id.	81	53	—	Id.	4ª	4	39	90	681,85
Id.	81	54	—	Id.	3ª	0	84	50	202,80
Id.	81	58	—	Id.	2ª	6	61	20	2.248,08
Fiume Albegna	81	59	—	Pascolo cesp.	1ª	7	70	20	654,67
Pian della Fornacina	81	60	—	Seminativo	2ª	14	03	70	4.772,58
Id.	81	61	—	Bosco ceduo	3ª	4	59	30	298,54
Id.	82	16	—	Id.	3ª	3	12	50	203,13
Collecchio	59	2	—	Seminativo	1ª	0	13	70	61,65
Id.	59	3	—	Id.	2ª	0	29	60	100,64
Valle Falcasa	45	22	—	Bosco ceduo	1ª	1	85	30	240,89
					Totali	300	00	00	59.329,03

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, sito in località « Tenuta Collecchio », confinante

Nord: con il limite sud della particella 12 (foglio 45); con il Canale Collettore dello Scolo del Collecchio; con il limite sud e parte del limite est della particella 13 (foglio 45);

Est: con la strada vicinale di Cala di Forno del Collecchio; con parte del limite est e con il limite sud della particella 18 (foglio 60), compresa nel presente accorpamento;

Sud-Est: con il limite nord e parte del limite ovest della particella 22 (foglio 60); con il limite nord della particella 27 (foglio 59); con la Ferrovia Roma-Pisa; con il limite nord-est della particella 14 (foglio 59); con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 59), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 13 (foglio 59); con la strada vicinale di Cala di Forno del Collecchio;

Ovest: con il limite sud-est della particella 10 (foglio 59); con parte del limite est della particella 18 (foglio 45).

Fanno parte del suddetto accorpamento anche le particelle 28 e 29 (foglio 45) poste ad ovest dell'accorpamento stesso.

2º Accorpamento, sito in località « Tenuta Magliano », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (foglio 81), la cui parte nord-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 45 e 48 (foglio 81), le cui parti est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 82); con il limite nord, nord-ovest e parte del limite sud della particella 55 (foglio 81); con il limite di proprietà coincidente con il Fiume Albegna;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il Fiume Albegna;

Ovest e Nord-Ovest: con il fosso di Cordigliano.

3º Accorpamento, sito in località « Tenuta Magliano », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 55 (foglio 81); con parte del limite ovest e limite sud della particella 15 (foglio 82);

Sud-Est e Sud: con il limite di proprietà coincidente con il Fiume Albegna;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il Fiume Albegna.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4405**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 149.45.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli Colonna Francesco fu Antonio, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1949 (N. C.)									
Aquilaia Colonna	236	47	—	Seminativo	2ª	1	68	40	522,04
Id.	236	48	—	Pascolo cesp.	3ª	0	18	40	5,15
Id.	236	49	—	Seminativo	3ª	15	00	20	3.600,48
Id.	236	51	—	Id.	2ª	2	21	20	685,72
Id.	236	52	—	Pascolo cesp.	3ª	0	22	10	6,19
Id.	236	53	—	Seminativo	2ª	2	25	40	698,74
Id.	236	54	—	Pascolo cesp.	3ª	0	26	70	7,48
Id.	236	56	—	Seminativo	3ª	2	33	70	560,88
Aquilaia	242	38	—	Id.	3ª	4	84	50	1.162,80
Id.	242	39	—	Id.	3ª	2	46	50	591,60
Id.	242	40	—	Id.	3ª	2	43	00	583,20
Id.	242	41	—	Id.	3ª	4	55	30	1.092,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1949 (*N.C.*)					
Aquilaia	242	43	—	Fabbr. rur.	—	0	39	20	—
Id.	242	44	—	Id.	—	0	09	30	—
Id.	242	45	—	Seminativo	3ª	1	56	30	375,12
Id.	242	46	—	Pascolo cesp.	2ª	0	15	80	9,48
Id.	243	15	—	Pascolo cesp.	3ª	2	28	20	63,90
Aquilaia Colonna	243	20	—	Seminativo	4ª	3	75	50	582,03
Id.	243	22	—	Pascolo cesp.	1ª	0	07	80	7,80
Id.	243	31	—	Seminativo	3ª	18	30	10	4.392,24
Id.	243	32	—	Id.	3ª	9	79	00	2.349,60
Monte Aperto	243	34	—	Id.	4ª	6	62	20	1.026,40
Apparita	243	38	—	Id.	3ª	2	47	40	593,76
Id.	243	39	—	Id.	4ª	3	32	10	514,76
Monte Aperto	243	40	—	Id.	3ª	4	56	80	1.096,32
Apparita	243	41	—	Fabbr. rur.	—	0	89	40	—
Aquilaia	243	48	—	Pascolo cesp.	3ª	0	28	20	7,90
Id.	243	49	—	Seminativo	2ª	2	77	00	858,70
Id.	243	50	—	Id.	3ª	12	88	10	3.091,44
Aquilaia Colonna	243	53	—	Uliveto	5ª	1	28	10	160,12
Monte Aperto	243	60	—	Pascolo cesp.	2ª	0	19	90	11,94
Aquilaia	243	61	—	Seminativo	2ª	2	58	80	802,28
Id.	243	62	—	Pascolo cesp.	2ª	0	07	70	4,62
Id.	243	81	—	Id.	2ª	0	05	10	3,06
Id.	244	1	—	Seminativo	3ª	0	53	20	127,68
Id.	244	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	68	10	40,86
Id.	244	3	—	Seminativo	3ª	1	38	60	332,64
Id.	244	5	—	Id.	3ª	3	31	60	795,84
Id.	244	6		Id.	4ª	0	43	30	67,11
Id.	244	7	—	Id.	3ª	18	51	00	4.442,40
Monteaperto	243	33	—	Bosco ceduo	3ª	9	13	80	776,73
Id.	243	37	—	Id.	3ª	2	58	80	219,98
				Totali . . .		149	45	80	32.271,71

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « L'Aquilaia », costituito da un unico accorpamento, confina:

Nord: con il limite sud della particella 39 (foglio 236) e con il limite di proprietà;

Est: con il fosso Sanguinaio; con il limite nord-est della particella 8 (foglio 244); con il limite est della particella 55 (foglio 236); con il limite est e nord-ovest della particella 50 (foglio 236); con il limite ovest della particella 55 (foglio 236); con il limite sud della particella 4 (foglio 244); con il limite ovest delle particelle 8 e 10 (foglio 244);

Sud: con il limite nord delle particelle 55 e 54 (foglio 243) e con il limite di proprietà;

Ovest e Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il Fosso della Fabbrica; con il limite sud-ovest e sud della particella 16; con il limite ovest della particella 36 (foglio 243); con il limite ovest e sud della particella 35 (foglio 243); con il limite sud ed est della particella 36 (foglio 243); con un breve tratto della strada vicinale da Aquilaia al Mulino di Ripa Rossa; con un breve tratto del fosso della Fabbrica; con il limite nord della particella 19 (foglio 243); con i limiti est e nord della particella 42 (foglio 242); con parte del limite est della particella 37 (foglio 242); con il limite est della particella 46 (foglio 236).

L'indennità di espropriazione è di L. 11.234.682,80 (Undicimilioniduecentotrentaquattromilaseicentottantadue e cent. ottanta) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Wesendonk Matilde fu Otto in comune di Montieri (Grosseto)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Wesendonk Matilde fu Otto per i terreni

ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Wesendonk Matilde fu Otto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 144.01.49, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 100.37.09, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 43.64.40.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Wesendok Matilde fu Otto in comune di Montieri (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2156 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mistenne	38	1	—	Seminativo	4ª	0	16	40	11,48
Id.	38	2	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	80	3,07
Id.	38	3	—	Fabbr. rur.	—	0	02	50	—
Id.	38	4	—	Seminativo	2ª	0	02	00	4,20
Id.	38	5	—	Uliveto	unica	2	10	50	736,75
Campini	38	6	—	Seminativo	4ª	1	36	20	95,34
Id.	38	7	—	Bosco ceduo	3ª	0	12	00	10,20
Mistenne	38	8	—	Fabbr. rur.	—	0	08	30	—
Id.	38	9	—	Pascolo	2ª	0	26	00	6,76
Id.	38	10	—	Seminativo	4ª	0	10	00	7,00
Id.	38	11	—	Fabbr. rur.	—	0	21	90	—
Poggio ai Peri	38	12	—	Pascolo arb.	unica	0	23	10	12,71
Id.	38	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	78	50	66,73
Prato alle Piane	38	22	—	Seminativo	3ª	4	39	70	549,62
Id.	38	23	—	Id.	3ª	1	04	30	130,37

Segue *Partita catastale n.* 2150 (*N C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE ari	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
La Fornace	38	24	—	Seminativo	3ª	1	15	00	143,75
Id.	38	25	—	Id.	4ª	0	15	70	10,99
Poggio al Pero	38	26	—	Pascolo cesp.	2ª	5	08	20	132,13
Prato alle Canne	38	31	—	Seminativo arb.	4ª	2	43	20	194,56
Id.	38	32	—	Bosco ceduo	3ª	0	55	30	47,00
La Fornace	38	33	—	Id.	3ª	1	17	30	99,70
Id.	38	34	—	Seminativo	4ª	2	78	00	194,60
Poggio ai Peri	38	35	—	Id.	4ª	0	13	90	9,73
Id.	38	36	—	Bosco ceduo	3ª	1	99	50	169,58
Pavone	38	45	—	Pascolo	3ª	0	05	40	0,43
Id.	38	47	—	Bosco ceduo	3ª	0	21	70	18,44
Prato alle Lame	38	48	—	Seminativo	3ª	7	65	00	956,24
Fontanino	38	49	—	Bosco ceduo	3ª	0	27	60	23,46
Id.	38	50	—	Seminativo	3ª	3	53	10	441,38
Id.	38	51	—	Bosco ceduo	3ª	0	15	30	13,00
Poggio ai Peri	38	52	—	Id.	3ª	3	11	80	265,03
Fontanino	38	53	—	Seminativo	3ª	0	71	90	89,88
Pavone	38	62	—	Pascolo cesp.	3ª	0	68	80	7,57
Id.	38	63	—	Bosco ceduo	3ª	1	30	70	111,09
Id.	38	64	—	Id.	3ª	0	65	50	55,68
Id.	38	65	—	Id.	3ª	1	08	80	92,48
Fosso al Rigo	27	16	—	Id.	3ª	5	44	30	462,64
Valle al Rigo	27	17		Castagneto	3ª	0	60	30	54,27
Aia Mistennese	27	18	—	Seminativo	4ª	0	90	20	63,14
Campo alla Biada	27	29	—	Pascolo cesp.	2ª	0	88	90	23,11
Id.	27	30	—	Seminativo	4ª	1	06	80	74,76
Faetola	27	31	—	Id.	4ª	1	16	90	81,83
Aia Mistennese	27	32	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	30	2,94
Id.	27	33	—	Id.	2ª	0	80	10	20,83
Id.	27	34	—	Castagneto	3ª	0	90	20	81,18
Id.	27	35	—	Pascolo cesp.	2ª	3	57	10	92,85
Campo alle Doghe	27	36	—	Seminativo	4ª	1	23	40	86,38
Le Capanne	27	45	—	Pascolo cesp.	2ª	1	20	40	31,30
Poggetto Allecco	27	46	—	Id.	2ª	3	84	00	99,85
Id.	27	47	—	Pascolo arb.	unica	0	15	30	8,41
Campo al Trentucchio	27	48	—	Seminativo	4ª	9	96	00	697,20
Le Capanne	27	61	—	Seminativo	4ª	0	23	70	16,59
Id.	27	62	—	Fabbr. rur.		0	00	59	—
Id.	27	63	—	Id.		0	14	70	—
Id.	27	64	—	Seminativo	3ª	0	14	50	18,13
Id.	27	65	—	Fabbr. rur.	—	0	12	30	—
Campo al Trentucchio	27	66		Bosco ceduo	4ª	0	46	00	29,90
Piaggioni	27	67		Pascolo arb.	unica	0	06	80	3,74
Id.	27	68	—	Id.	unica	0	24	90	13,70
Id.	27	69	—	Seminativo	4ª	3	06	50	214,55
Le Capanne	27	79	—	Vigneto	3ª	0	89	40	223,50
Id.	27	80	—	Seminativo	4ª	1	16	20	81,34
Id.	27	81	—	Pascolo arb.	unica	0	12	30	6,76
Id.	27	82	—	Vigneto	3ª	1	10	10	275,25
I Pianoli	27	83	—	Pascolo arb.	unica	0	97	50	53,63
Le Capanne	27	84	—	Seminativo	4ª	0	87	60	61,32
I Pianoli	27	85	—	Pascolo cesp.	2ª	1	05	40	27,40
Le Capanne	27	86		Seminativo	4ª	1	47	10	102,97
Piaggioni	27	87	—	Id.	4ª	0	17	40	12,18
Id.	27	88	—	Pascolo arb.	unica	0	67	70	37,23
I Pianoli	27	94	—	Seminativo	4ª	0	18	70	13,09
Piaggioni	27	100	—	Id.	4ª	0	13	70	9,59
Id.	27	101	—	Bosco ceduo	4ª	0	42	10	27,37
Id.	27	102	—	Seminativo	4ª	0	19	40	13,58
Id.	27	103	—	Id.	4ª	2	14	60	150,22
I Pianoli	27	99	—	Pascolo arb.	unica	1	89	10	104,01
Pianoli	27	116	—	Seminativo	5ª	3	63	60	163,61
Id.	27	117	—	Id.	4ª	0	79	10	55,37
I Pianoli	27	98	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	10	2,11
Piaggioni	27	118	—	Id.	2ª	0	07	90	2,05
					Totali	100	37	09	8.310,83

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Mistenne », confina:

Nord: con il limite di proprietà; con il fosso Vado al Rigo; con il fosso delle Pozze;

Est: con il limite di proprietá coincidente per un tratto con il fosso Piaggioni, con la strada Mistenne e con il fosso Poggio ai Peri;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Poggio ai Peri e con il torrente Pavone;

Ovest: con parte del limite sud della particella 43 (foglio 38); con i limiti ovest e sud della particella 46 (foglio 38); con parte del limite sud della particella 21 (foglio 38); con i limiti ovest, sud ed est della particella 30 (foglio 38); con il limite sud-est della particella 21 (foglio 38); con la strada Vicinale Monterotondo-Gerfalco; con un brevissimo tratto del fosso dei Pianali con il limite est della particella 115 (foglio 27): con i limiti est e nord della particella 97 (foglio 27); con la strada Vicinale Pavone Pianali.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.440.821,45 (tremilioniquattrocentoquarantamilaottocentoventuno e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Wesendok Matilde fu Otto, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n.2156 (N. C.)					
Campo della Bandita	27	109	—	Seminativo	3ª	2	80	60	350,74
Bandita	27	110	—	Bosco ceduo	3ª	7	18	80	610,98
Pianoli	27	111	—	Seminativo	4ª	7	03	60	492,52
Id.	27	112	—	Vigneto	3ª	1	93	30	483,25
Id.	27	113	—	Seminativo	3ª	1	33	20	166,50
Id.	27	127	—	Id.	4ª	0	16	10	11,27
Id.	27	128	—	Id.	4ª	1	17	90	82,53
Id.	38	21	—	Id.	4ª	5	36	40	375,48
Bandita	38	28	—	Bosco ceduo	3ª	2	30	80	196,18
Campo al Morto	38	29	—	Seminativo	4ª	7	69	40	538,58
Prato alle Canne	38	30	—	Bosco ceduo	3ª	0	65	90	56,02
Pavone	38	42	—	Pascolo cesp.	2ª	0	48	70	12,66
Id.	38	43	—	Pascolo	3ª	0	13	90	1,11
Id.	38	44	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	30	3,65
Id.	38	46	—	Seminativo	4ª	0	33	60	23,52
I Pianoli	27	96	—	Id.	2ª	2	19	10	460,11
Pianoli	27	114	—	Fabbr. rur.	—	0	09	50	—
Id.	27	115	—	Id.	—	0	22	20	—
I Pianoli	27	97	—	Seminativo	3ª	2	10	70	263,38
Id.	27	95	—	Bosco ceduo	3ª	0	36	40	30,94
				Totali		43	64	40	4.159,42

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pianoli » confina:

Nord: con il limite di proprietà; con la strada vicinale Pavone Pianeli; con parte del limite sud della particella 83 (foglio 27); con parte del limite sud della particella 84 (foglio 27); con i limiti ovest, sud ed est della particella 98 (foglio 27); nuovamente con parte del limite sud della particella 84 (foglio 27).

Est con il limite ovest della particella 99 (foglio 27): con un breve tratto del fosso dei Pianoli e con breve tratto della strada vicinale Monterotondo-Gerfalco; con il limite ovest delle particelle 22 e 31 (foglio 38);

Sud: con parte del limite nord della particella 48 (foglio 38); con il limite nord della particella 47 (foglio 38); con parte del limite est della particella 62 (foglio 38); con il limite nord della particella 45 (foglio 38): e con il limite di proprietà coincidente con il torrente Pavone;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Pavone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.